Nazione Veneta Stato Veneto

(ISO VEC-963) **(ISO VNT-963)**

Presidenza Dogàł de ła Nasion Veneta
Presidence Dogal de la Nasion Venete
Presidenza Dogale della Nazione Veneta

(Allegato 1 al Trattato dei popoli d'Europa, registrato presso l'Ufficio del Registro dei Trattati dell'ONU)

Venezia, Palazzo Ducale, 12 dicembre 2023 DL 10-2023-Diritto-di-prelievo-degli-Stati-Ecosoc

Ogg.: DL 10-2023 - Diritto Universale Speciale di Prelievo di autodeterminazione dei popoli (DUSPA)

Commissione Internazionale Diritti Umani del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto.

Consiglio nazionale Parlamentare del Popolo Veneto.

Consiglio dei Ministri.

Ufficio legale e giuridico Internazionale del Popolo Veneto.

Approvazione:

Diritto Universale Speciale di Prelievo di autodeterminazione dei popoli.

Questo strumento giuridico vincolante per gli Stati delle Nazioni Unite, è consegnato al Segretario Generale delle Nazioni Unite per essere destinato all'Ecosoc e ai propri Comitati di diritto internazionale a renderlo operativo.

La somma di sanzione risarcitoria a garanzia è definita dalle Convenzioni per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, Convenzione di Varsavia, Protocollo dell'Aja del 1955 e Convenzione di Montreal del 1999. Il Diritto Universale Speciale di Prelievo di autodeterminazione dei popoli viene calcolato come standard internazionale dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) utilizzando il calcolo del Diritto Speciale di Prelievo (DSP). Il DSP del FMI si

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

basa su un paniere di valute selezionate, composto dalle cinque principali valute internazionali: il dollaro statunitense (USD), l'euro (EUR), il renminbi cinese (CNY), lo yen giapponese (JPY) e la sterlina britannica (GBP).

Tale paniere di valute viene utilizzato per determinare il valore del Diritto Universale Speciale di Prelievo, più lo Zecchino Veneto (Z), fornendo così una valutazione standardizzata utilizzata a livello internazionale. Il Diritti Universale Speciale di Prelievo di Autodeterminazione dei Popoli è un diritto inalienabile per tutte le 3000 popolazioni censite dalle Nazioni Unite, che mira a promuovere lo sviluppo della cultura, dell'economia, dei diritti politici e sociali delle comunità.

Tale diritto include anche l'uso responsabile delle risorse naturali, nel rispetto delle norme fissate dalla corte penale internazionale, che perseguono i crimini ambientali considerandoli come crimini contro l'umanità e genocidio. Inoltre, si promuove la creazione di istituzioni volte a tutelare e favorire l'autonomia e l'autodeterminazione delle popolazioni.

Ogni Stato e Organizzazione internazionale è responsabile di garantire il pieno rispetto del diritto umano all'autodeterminazione dei popoli, il quale comprende il diritto dei popoli di decidere liberamente sulla propria forma di governo, la propria identità culturale, sociale ed economica, nonché di disporre liberamente delle proprie risorse naturali e ricchezze.

L'obbligo di tutelare l'autodeterminazione dei popoli è indiscutibile e insopprimibile, in quanto rappresenta un fondamentale pilastro dell'ordine internazionale basato sui diritti umani e sulla dignità della persona. Attraverso la sovranità permanente, i popoli devono poter esercitare il controllo su tutte le risorse presenti nel loro territorio e decidere autonomamente come utilizzarle, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e la miglior qualità di vita per i propri cittadini.

La protezione ambientale è strettamente legata al diritto all'autodeterminazione dei popoli, in quanto la degradazione dell'ambiente può mettere a rischio la capacità di un popolo di preservare la propria vita e la propria cultura.

La depredazione delle risorse naturali, l'inquinamento, il cambiamento climatico e altre forme di danni ambientali possono avere gravi conseguenze sulla salute delle persone, sull'accesso a risorse vitali come l'acqua potabile e sull'equilibrio degli ecosistemi, compromettendo così la sostenibilità delle comunità e l'autodeterminazione dei popoli.

Di conseguenza, garantire il diritto all'autodeterminazione dei popoli significa anche proteggere l'ambiente in cui vivono, promuovendo politiche e azioni volte a conservare e ripristinare la biodiversità, ridurre l'inquinamento, promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Solo attraverso una gestione responsabile delle proprie ricchezze e risorse naturali, i popoli potranno preservare e promuovere il loro benessere, la loro cultura, le loro tradizioni e la loro identità.

Il diritto umano di autodeterminazione dei popoli, sancito dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1960, include il diritto dei popoli di controllare e disporre delle loro risorse naturali, tutelare il proprio ambiente e svilupparsi in armonia con la natura.

Questo diritto deve essere bilanciato con gli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale e dal diritto internazionale. n generale, è fondamentale che un popolo non venga privato dei propri mezzi di sussistenza.

Ci possono essere situazioni in cui limitare o regolamentare l'uso delle risorse naturali diventa necessario per preservare l'ambiente e assicurare la sostenibilità a lungo termine di tali risorse. È importante però che queste limitazioni siano decise in modo equo e che si tenga conto delle opinioni dei popoli interessati, rispettando il loro diritto all'autodeterminazione e alla partecipazione.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Il Dispositivo UN per i Diritti dei Popoli (DUSPA) è applicato a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

Aspetti giuridici DUSPA dell'autodeterminazione

L'autodeterminazione ha due aspetti: interno ed esterno.

L'autodeterminazione interna si riferisce al diritto del popolo di uno Stato di governarsi senza interferenze esterne.

L'autodeterminazione esterna si riferisce al diritto dei popoli di determinare il proprio status politico e di essere liberi da un dominio straniero, incluso il diritto di formare un proprio Stato indipendente. L'indipendenza non è l'unico risultato possibile di un'esercizio di autodeterminazione. Nel diritto internazionale, il diritto all'autodeterminazione, riconosciuto negli anni '60, è stato interpretato come il diritto di tutti i territori coloniali di diventare indipendenti o di adottare qualsiasi altro status che scelgano liberamente.

Gruppi etnici o altre comunità distinte all'interno delle colonie non avevano il diritto di separarsi dal "popolo" del territorio nel suo complesso. Oggi, il diritto dei gruppi di autogovernarsi è sempre più legato alle norme sui diritti umani, in particolare ai diritti delle minoranze e dei popoli indigeni.

Evoluzione storica

Coloro che cercano "la" definizione di autodeterminazione rimarranno delusi, poiché molti dei testi sono deliberatamente ambigui o addirittura contraddittori.

Alla fine dobbiamo cercare di articolare la norma internazionale di autodeterminazione in termini sufficientemente precisi in modo che continui ad essere rilevante nell'era postcoloniale. Uno dei primi sostenitori del diritto all'autodeterminazione è stato il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson.

Un mese dopo il suo famoso discorso "Quattordici punti" al Congresso degli Stati Uniti nel gennaio 1918 (in cui il termine " vincitori e vinti erano determinati dai calcoli politici e dai bisogni percepiti delle grandi potenze piuttosto che sulla base di quali gruppi avevano le più forti pretese all' autodeterminazione.

La portata del principio di autodeterminazione è stata analizzata da due gruppi di esperti internazionali incaricati dalla Società delle Nazioni di esaminare il caso delle Isole Åland, territorio culturalmente e linguisticamente svedese che desiderava ricongiungersi con la sua madrepatria culturale, la Svezia, anzi di rimanere parte del nuovo Stato finlandese, che divenne indipendente dall'Impero russo nel dicembre 1917.

Al primo gruppo di esperti era chiaro che l'autodeterminazione non aveva ottenuto lo status di diritto internazionale. Ha osservato che, sebbene il principio di autodeterminazione dei popoli svolga un ruolo importante nel pensiero politico moderno, soprattutto a partire dalla Grande Guerra, va precisato che non se ne fa menzione nel patto della Società delle Nazioni.

Il riconoscimento di questo principio in un certo numero di trattati internazionali non può essere considerato sufficiente per equipararlo a norma positiva del diritto delle Nazioni. Ad analoga conclusione è giunto il secondo gruppo di esperti sulla portata dell'autodeterminazione, che ha definito "un principio di giustizia e di libertà, espresso con una formula vaga e generale, che ha dato luogo alle più svariate interpretazioni e divergenze di opinione."

Concedere alle minoranze, sia di lingua che di religione, o a qualsiasi frazione di una popolazione il diritto di ritirarsi dalla comunità alla quale appartengono, perché è loro desiderio o loro

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

beneplacito, sarebbe quello di distruggere l'ordine e la stabilità all'interno degli Stati e di inaugurare l'anarchia nella vita internazionale; sarebbe sostenere una teoria incompatibile con l'idea stessa dello Stato come unità territoriale e politica. Questa commissione ha suggerito che, almeno in condizioni di estrema oppressione, una sorta di autodeterminazione da parte dei cittadini di Åland potrebbe essere possibile "come soluzione del tutto eccezionale, un'ultima risorsa quando lo Stato non ha né la volontà né il potere di emanare ed applicare garanzie giuste ed effettive."

Il "principio" di autodeterminazione è menzionato solo due volte nella Carta delle Nazioni Unite, entrambe le volte nel contesto dello sviluppo di "relazioni amichevoli tra le nazioni" e insieme al principio di "pari diritti... dei popoli".

Il riferimento ai «popoli» comprende chiaramente gruppi al di fuori degli stati e include almeno territori non autonomi "i cui popoli non hanno ancora raggiunto una misura completa di autogoverno". nella Carta si trasformò presto in un "diritto" all'autodeterminazione.

Questa evoluzione culminò nel decennio tra il 1960 e il 1970, quando la grande maggioranza delle ex colonie divenne indipendente. Il primo testo degno di nota, la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali ("Dichiarazione sull'indipendenza coloniale"), fu adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1960.

Premessa, tra l'altro, sulla necessità di stabilità, pace e rispetto dei diritti umani, la Dichiarazione sull'indipendenza coloniale "proclama solennemente la necessità di porre fine in modo rapido ed incondizionato al colonialismo in tutte le sue forme e manifestazioni" e dichiara che "[tutti] i popoli hanno diritto all'autodeterminazione; in virtù di tale diritto essi determinano liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale."

Dichiara inoltre che "l'inadeguatezza della preparazione politica, economica, sociale o educativa non dovrebbe mai servire da pretesto per ritardare l'indipendenza." Il paragrafo 6 della dichiarazione enuncia un altro principio fondamentale, senza il quale non si trova quasi mai un riferimento ONU all'autodeterminazione: "definisce almeno una delle categorie di popoli aventi diritto all'autodeterminazione".

La risoluzione rileva innanzitutto che il capitolo XI della Carta è applicabile "ai territori che allora [nel 1945] erano noti come di tipo coloniale" e che l'obbligo di denuncia continua fino a quando "un territorio ed i suoi popoli raggiungono una piena misura di autogoverno.

Il Principio IV afferma: "Prima facie vi è un obbligo di trasmettere informazioni rispetto ad un territorio che è geograficamente separato ed è distinto etnicamente e/o culturalmente dal paese che lo amministra", ed il Principio V menziona una serie di altri fattori.

Non vi è alcun accenno al diritto all'auto determinazione, né vi è alcun riferimento alla Dichiarazione sull'indipendenza coloniale adottata solo il giorno prima. Gli altri principi riguardano i territori, non i popoli, e la citazione immediatamente sopra suggerisce chiaramente che un unico territorio può ospitare molti popoli, rifiutando implicitamente ogni diritto separato all'autodeterminazione per i popoli all'interno dei territori coloniali esistenti.

La differenza etnica tra una colonia e il suo stato metropolitano è rilevante, tuttavia, come uno dei fattori da soppesare nel determinare se quella colonia non è autonoma. L'autodeterminazione è stata affrontata, se non necessariamente chiarita, dieci anni dopo nella Dichiarazione sui principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite ("Dichiarazione sulle relazioni amichevoli").

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Molti commentatori legali ritengono che questa dichiarazione rifletta il diritto internazionale consuetudinario, e rimane l'affermazione più autorevole sul significato di autodeterminazione.

La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli ribadisce che "tutti i popoli" hanno diritto all'autodeterminazione e individua due scopi che saranno raggiunti dalla sua realizzazione: 1) promuovere le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati e 2) porre fine rapidamente al colonialismo.

Non viene offerta alcuna definizione di popolo e nessuno degli scopi suggerisce che uno degli obiettivi dell'autodeterminazione sia quello di fornire uno Stato ad ogni popolo etnicamente distinto. La risoluzione ribadisce che l'autodeterminazione può essere raggiunta attraverso l'indipendenza, la libera associazione o l'integrazione, nonché attraverso "l'emergere in qualsiasi altro status politico liberamente determinato da un popolo".

Il principio dell'integrità territoriale o dell'unità politica sembrerebbe superiore a quello dell'auto determinazione, poiché "[n] nulla nei paragrafi precedenti" deve essere interpretato per autorizzare o incoraggiare "qualsiasi azione" che pregiudicherebbe questo principio.

Tuttavia, questa restrizione si applica solo a quegli Stati che si comportano "in conformità con il principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli come sopra descritto e quindi in possesso di un governo in rappresentanza di tutto il popolo appartenente al territorio senza distinzioni.

Il semplice fatto che un sistema di voto democratico e non discriminatorio determini il dominio della vita politica da parte di una maggioranza etnica in un determinato Stato, non significa necessariamente che lo Stato non sia rappresentativo nei termini della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, sebbene possa violare successive norme sui diritti delle minoranze che sono state proclamate, a partire dagli anni '90.

Ad esempio, la guerra indo-pakistana, che ha portato all'indipendenza del Bangladesh è scoppiata solo due mesi dopo l'adozione della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, ma la stragrande maggioranza dei membri delle Nazioni Unite non ha ritenuto che il trattamento riservato dal Pakistan al Pakistan orientale/Bangladesh rientrasse le prescrizioni del citato comma; pertanto, si riteneva che il Bangladesh non avesse diritto all'autodeterminazione come definito nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli. Tra l'adozione di queste due dichiarazioni, l'Assemblea generale ha concluso i suoi lavori su due importanti convenzioni sui diritti umani, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici [CCPR].

Entrambi sono entrati in vigore nel 1976 ed ora hanno più di 160 stati parti.

Mentre la maggior parte dei dibattiti sui testi dei nuovi patti, si sono svolti nella Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani; la stessa Assemblea generale ha ordinato che un primo articolo identico fosse incluso in ciascuno dei patti:

Articolo 1

i) Tutti i popoli hanno il diritto all'autodeterminazione. In virtù del diritto determinano liberamente il loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

ii) Tutti i popoli possono, per i propri fini, disporre liberamente delle proprie ricchezze e risorse naturali senza pregiudizio per gli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, basata sul principio del reciproco vantaggio, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

iii) Gli Stati parti del presente Patto, compresi quelli che hanno la responsabilità dell'amministrazione dei territori non autonomi e dei territori fiduciari, promuoveranno la realizzazione del diritto all'autodeterminazione e rispetteranno tale diritto, in conformità con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

Il linguaggio relativamente semplice del primo paragrafo, in particolare, è comunemente citato come prova dell'universalità del diritto all'autodeterminazione, sebbene la sua formulazione faccia ben poco per precisare la portata del diritto.

Tuttavia, sia il riferimento a "tutti" i popoli, sia il fatto che l'articolo si trovi in trattati sui diritti umani destinati ad avere un'applicabilità universale, suggeriscono una portata che va oltre quella della decolonizzazione.

Il Comitato per i Diritti Umani, il corpo di esperti creato per sovrintendere all'attuazione del CCPR, ha adottato un "Commento generale" sull'articolo 1 nel 1984, ma il documento di otto paragrafi fa poco più che ribadire il testo del patto. Il Comitato creato per sovrintendere alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale ha adottato nel 1996 un commento generale altrettanto breve ma un po' più sostanziale.

Il Comitato ha ricordato che l'autodeterminazione ha aspetti sia interni che esterni, ma ha sottolineato che nessuna delle sue azioni dovrebbe essere interpretata come incompatibile con i principi di integrità territoriale e unità nazionale. "Secondo il Comitato, il diritto internazionale non ha riconosciuto un diritto generale dei popoli a dichiarare unilateralmente la secessione da uno Stato" - determinazione così come è stata articolata dalle Nazioni Unite.

Nel 1975, alla Corte internazionale di giustizia è stata offerta un'opportunità limitata per affrontare in modo più completo il contenuto del diritto o principio di autodeterminazione, nel contesto delle rivendicazioni concorrenti alla colonia del Sahara spagnolo.

La Corte tuttavia, non è stata chiamata a determinare il contenuto effettivo dell'autodeterminazione (a cui essa si riferisce in vario modo come "principio" e "diritto"), e si è limitata a definire tale principio come "l'esigenza di tener conto della volontà liberamente espressa dei popoli. "A livello regionale, l'Atto finale di Helsinki, adottato dalla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa nel 1975, è stato un accordo politico significativo su un'ampia gamma di questioni di interesse per l'Unione Sovietica, Europa orientale ed occidentale, Canada e Stati Uniti.

Tra i "ma un'interpretazione espansiva di questa formulazione è difficile da quadrare con i principi dell'inviolabilità delle frontiere (Principio III) e dell'integrità territoriale degli Stati (Principio IV), anch'essi proclamati nell'Atto finale di Helsinki.

Data la realtà del dominio sovietico dell'Europa orientale fino alla fine degli anni '80, la formulazione di Helsinki del 1975 è vista più propriamente come una riaffermazione del diritto del popolo di uno Stato a essere libero da influenze esterne nella scelta della propria forma di governo. In ogni caso, gli impegni degli Stati nel processo CSCE erano chiaramente intesi solo come politici, e né l'Atto finale di Helsinki del 1975, né i successivi documenti CSCE/OSCE sono trattati giuridicamente vincolanti.

In Africa, dove la decolonizzazione è stata ovviamente una preoccupazione fondamentale per decenni, è il principio dell'integrità territoriale che è stato supremo nella pratica. Nel 1964, alla seconda Assemblea dei Capi di Stato e di Governo, l'Organizzazione dell'Unità Africana (con la notevole eccezione della Somalia, che aveva rivendicazioni irredentiste contro Etiopia e Tanzania) decise di accettare come definitive le frontiere coloniali esistenti.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

La confusione tra l'impegno dell'Africa per l'autodeterminazione dei popoli e l'integrità territoriale degli Stati è stata rilevata dalla Corte internazionale di giustizia nella causa Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali), dove ha concluso: A prima vista questo principio di uti possidetis juris o l'inviolabilità delle frontiere coloniali contrasta apertamente con un altro, il diritto dei popoli all'autodeterminazione.

Di fatto, però, il mantenimento dello status quo territoriale in Africa è spesso visto come la strada più saggia, per preservare ciò che è stato raggiunto dai popoli che hanno lottato per la loro indipendenza, ed evitare uno sconvolgimento che priverebbe il continente delle conquiste ottenute con molti sacrifici.

Il requisito essenziale della stabilità per sopravvivere, sviluppare e consolidare progressivamente la propria indipendenza in tutti i campi, ha indotto gli Stati africani ad acconsentire giudiziosamente al rispetto delle frontiere coloniali, e a tenerne conto nell'interpretazione del principio di autodeterminazione - determinazione dei popoli.

Anche la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata nel 1981, contiene un articolo che tratta dell'autodeterminazione, ma non fa altro che ripetere formulazioni precedenti, con tutte le loro ambiguità. Preservare ciò che è stato realizzato dai popoli che hanno lottato per la loro indipendenza ed evitare uno sconvolgimento che priverebbe il continente di conquiste ottenute con molti sacrifici. Il requisito essenziale della stabilità per sopravvivere, sviluppare e consolidare progressivamente la propria indipendenza in tutti i campi, ha indotto gli Stati africani ad acconsentire giudiziosamente al rispetto delle frontiere coloniali e a tenerne conto nell'interpretazione del principio di auto determinazione - determinazione dei popoli.

Articolo 20

1. Tutti i popoli hanno diritto all'esistenza. Essi avranno il diritto insindacabile e inalienabile all' autodeterminazione. Essi determinano liberamente il loro status politico e perseguono il loro sviluppo economico e sociale secondo la politica che hanno liberamente scelto.

2. I popoli colonizzati od oppressi avranno il diritto di liberarsi dai vincoli del dominio ricorrendo a qualsiasi mezzo riconosciuto dalla comunità internazionale.

3. Tutti i popoli hanno diritto all'assistenza degli Stati parti della presente Carta nella loro lotta di liberazione contro la dominazione straniera, sia essa politica, economica o culturale. Ancora una volta, data sia la storia che la successiva pratica degli Stati africani nel rifiutare qualsiasi diritto alla secessione dagli Stati esistenti, questo articolo è meglio inteso come riflesso del diritto di uno Stato ad essere libero da interferenze esterne, piuttosto che come diritto etnicamente specifico per un gruppo di scegliere il proprio status politico. Record del Congresso a 8671 (11 febbraio 1918).

Vedi in generale Quincy Wright, Mandates under the League of Nations (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1930); RN Chowdhuri, Mandati internazionali e sistemi di amministrazione fiduciaria: uno studio comparativo (L'Aia: Martinus Nijhoff, 1955). Rapporto del Comitato Internazionale dei Giuristi incaricato dal Consiglio della Società delle Nazioni di fornire un parere consultivo sugli aspetti giuridici della questione delle Isole Aaland, Società delle Nazioni Off. J., Spec. Supp. NO. 3 (ottobre 1920) a 5. The Aaland Islands Question, Rapporto presentato al Consiglio della Lega dalla Commissione dei Relatori, Società delle Nazioni doc. B.7.21/68/106 (1921) a 27. Id. a 28. Id. Carta delle Nazioni Unite, artt. 1(2), 55.

Curiosamente, tuttavia, il testo francese della Carta fa riferimento al rispetto del "diritto" all'autodeterminazione, il "principe de l'égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d'eux

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

-mêmes" (letteralmente, il "principio di uguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto di disporre di se stessi").

Carta delle Nazioni Unite, art. 73. Assemblea Generale delle Nazioni Unite Ris. 1514 (14 dicembre 1960). Risoluzione Assemblea generale delle Nazioni Unite. 1541 (XV) (20 dicembre 1960). Id., Principi I e II. Id., Principio IV.Risoluzione Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2625, allegato (24 ottobre 1970). Cfr. ad es. Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, adottato il 29 giugno 1990, ristampato in 29 Intl. Mat legale. 1305 (1990), par. 35-39; Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche, UN GA Res. 47/135 (1992); Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, firmata il 5 novembre 1992, entrata in vigore il 1 marzo 1998, Europ. ST n. 148; Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, firmata il 1° febbraio 1995, entrata in vigore il 1° febbraio 1998, Europ. Europa. TS n. 157. [15] UN GA Res. 545 (VI) (5 febbraio 1952). [16] Comitato per i diritti umani, Commento generale n. 12: Il diritto all'autodeterminazione dei popoli (art. 1), adottato il 13 marzo 1984, doc. A/39/40, allegato VI (1984). Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, Raccomandazione generale n. 21: diritto all'autodeterminazione, adottata il 23 agosto 1996, doc. A/51/18 (1996). Id., par. 6. Id. Id., par. 59.

Si veda l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, adottato il 1° agosto 1975, ristampato in 14 Int'l Legal Materials 1292 (1975).

Questo linguaggio è stato ripetuto nel Principio 4 del Documento conclusivo della Riunione di follow-up di Vienna del 1989, ristampato in 28 Int'l Legal Materials 527 (1989). Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'OUA, AGH/Res. 16(1964). Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali), Judgment, ICJ Reports 1986, p. 554, at 567. Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata il 27 giugno 1981, entrata in vigore il 21 ottobre 1986, OAU doc. CAB/LEG/67/3 Rev. 5. adottato il 23 agosto 1996, UN Doc. A/51/18 (1996). Id., par. 6. Id. Id., par. 59.

Si veda l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, adottato il 1° agosto 1975, ristampato in 14 Int'l Legal Materials 1292 (1975). Questo linguaggio è stato ripetuto nel Principio 4 del Documento conclusivo della Riunione di follow-up di Vienna del 1989, ristampato in 28 Int'l Legal Materials 527 (1989).

Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'OUA, AGH/Res. 16 (1964). Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali), Judgment, ICJ Reports 1986, p. 554, at 567. Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata il 27 giugno 1981, entrata in vigore il 21 ottobre 1986, OAU doc. CAB/LEG/67/3 Rev. 5. adottato il 23 agosto 1996, UN Doc. A/51/18 (1996). Id., par. 6. Id. Id., par. 59. [21]

Si veda l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, adottato il 1° agosto 1975, ristampato in 14 Int'l Legal Materials 1292 (1975). Questo linguaggio è stato ripetuto nel Principio 4 del Documento conclusivo della Riunione di follow-up di Vienna del 1989, ristampato in 28 Int'l Legal Materials 527 (1989).

L'esistenza del diritto di un popolo all'autodeterminazione è ora così ampiamente riconosciuta nelle convenzioni internazionali che il principio ha acquisito uno status al di là della "convenzione" ed è considerato un principio generale del diritto internazionale.

Un popolo è oppresso, come ad esempio sotto l'occupazione militare straniera; o dove a un gruppo definibile viene negato un accesso significativo al governo per perseguire il proprio sviluppo politico, economico, sociale e culturale.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

In tutte e tre le situazioni, le persone in questione hanno diritto all'autodeterminazione esterna perché è stata loro negata la possibilità di esercitare internamente il proprio diritto all'autodeterminazione. Nessuna delle divisioni post-Guerra Fredda dell'Unione Sovietica, della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e della Cecoslovacchia fu ritenuta dalla comunità internazionale coinvolta nella secessione.

Le divisioni della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica furono concordate e si diceva che la federazione jugoslava si fosse sciolta, con nuovi Stati che emergevano da quella dissoluzione. La sfida principale per definire l'autodeterminazione come escludente la secessione è forse la situazione del Kosovo, che è stato governato da una forza autorizzata dalle Nazioni Unite dalla fine della campagna di bombardamenti della NATO nel 1999, fino alla dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo nel febbraio 2008.

L'indipendenza del Kosovo era stata riconosciuta da quasi 100 Stati a metà del 2010, ma non dalla Serbia, che ha adottato un emendamento costituzionale nel 2006, riaffermando il fatto che il Kosovo rimaneva parte integrante della Serbia. In parte sulla base del livello di violazioni dei diritti umani che si sono verificate in Kosovo tra il 1989 e il 1999 e durante la campagna della NATO, la maggior parte degli osservatori occidentali è favorevole alla pretesa indipendenza del Kosovo; ad esempio, 22 Stati membri dell'UE, Stati Uniti, Australia e Canada sono tra i paesi che hanno riconosciuto il nuovo Stato.

Tuttavia, nessuno ha collegato in modo specifico la secessione del Kosovo al livello delle violazioni dei diritti umani e la stessa dichiarazione di indipendenza osserva che "il Kosovo è un caso speciale derivante dalla rottura non consensuale della Jugoslavia e non costituisce un precedente per nessun'altra situazione". Nell'ottobre 2008, l'Assemblea generale ha adottato una risoluzione presentata dalla Serbia che richiedeva un parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla seguente questione: "La dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte delle istituzioni provvisorie di autogoverno in Kosovo è conforme al diritto internazionale?"

Nel suo parere del 2010, la Corte rileva in particolare i "punti di vista radicalmente diversi" che le sono stati espressi sulla questione se esista una forma contemporanea di "autodeterminazione" o un diritto di "secessione riparatrice" che potrebbe concedere parte di uno Stato esistente un diritto a separarsi da quello Stato. Tuttavia, la Corte conclude semplicemente che “non è necessario risolvere tali questioni nella presente causa . . . [che] esula dall'ambito della questione posta dall'Assemblea generale', non offrendo quindi alcun orientamento su come debba essere inteso il diritto sostanziale all'autodeterminazione”.

L'altro grande dibattito contemporaneo è, se l'autodeterminazione debba essere interpretata come incorporante un diritto al governo democratico e/o alcuni diritti di autogoverno da parte delle minoranze e dei popoli indigeni, a parte il diritto all'indipendenza. Questa posizione è stata rafforzata dall'inclusione di un diritto di effettiva partecipazione politica in una serie di documenti che trattano di questi due gruppi, e non vi è alcuna ragione logica per cui considerazioni simili non dovrebbero applicarsi alle regioni geografiche così come a gruppi etnicamente distinti.

Finora, tuttavia, né il principio, né la sua applicazione sono stati ampiamente accettati nella pratica, sebbene ci siano indicazioni che un certo numero di governi e/o organismi internazionali per i diritti umani in America Latina ed in Africa siano solidali con le rivendicazioni delle popolazioni indigene per l'autogoverno ed il controllo sui loro territori tradizionali.

L'autodeterminazione rimane uno strumento retorico utilizzato dai gruppi all'interno degli Stati che cercano indipendenza, autonomia o semplicemente un maggior grado di controllo sulle questioni che li riguardano direttamente. Molti di questi gruppi condividono caratteristiche etniche, linguistiche o di altro tipo, ma il diritto internazionale dell'auto determinazione - al contrario di

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

poche dichiarazioni e raccomandazioni non vincolanti - non ha mai concesso a tali gruppi alcuno speciale diritto all'autogoverno.

Date le situazioni ampiamente divergenti all'interno degli Stati, è improbabile che l'autodeterminazione acquisisca una definizione sufficientemente determinata da consentirne l'uso come strumento legale per giudicare le controversie, anche se continua ad essere interpretata come un'esclusione della secessione unilaterale.

Tuttavia, è improbabile che il fascino politico del termine svanisca ed è possibile che il suo uso conduca ad un'interpretazione espansiva delle norme sui diritti umani riguardanti l'identità e la partecipazione effettiva, e offra quindi nuove opportunità per accogliere principi contrastanti di diversità ed unità. Cfr. nota 17 Riferimento re Secession of Quebec, [1998] 2 SCR 217, at 66, 71, 67 International Court of Justice, ed è possibile che il suo utilizzo porti a un'interpretazione espansiva delle norme sui diritti umani riguardanti l'identità e l'effettiva partecipazione, offrendo così nuove opportunità per accogliere principi contrastanti di diversità ed unità.

Conformità al diritto internazionale della Dichiarazione unilaterale di indipendenza rispetto al Kosovo (parere consultivo), 22 luglio 2010, par. 82. [4] Id., par. 82. [5] Cfr. la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulle minoranze, nota 14; Convenzione quadro europea, nota 14. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2007 nella risoluzione 61/295, afferma esplicitamente che "[i] popoli indigeni hanno il diritto all' autodeterminazione." (Articolo 3)

Tuttavia, la preoccupazione per questa lingua ha ritardato l'adozione della dichiarazione per quasi un anno dopo che era stata adottata dal Consiglio dei diritti umani nel 2006.

Il compromesso era di mantenere la lingua originale ma di aggiungere un nuovo paragrafo come articolo 46, in cui si ripete la frase spesso ripetuta sull'integrità territoriale: “Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato come implicante per qualsiasi Stato, popolo, gruppo o persona qualsiasi diritto di impegnarsi in qualsiasi attività o di compiere qualsiasi atto contrario alla Carta delle Nazioni Unite o interpretato come autorizzare o incoraggiare qualsiasi azione che possa smembrare o compromettere, totalmente o in parte, l'integrità territoriale o l'unità politica del sovrano e Stati indipendenti”.

È stato aggiunto anche un paragrafo preambolo, riconoscendo che "la situazione delle popolazioni indigene varia da regione a regione e da paese a paese e che il significato delle particolarità nazionali e regionali e dei vari background storici e culturali dovrebbe essere preso in considerazione".

L'articolo 4 della dichiarazione prevede che i popoli indigeni, “nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, hanno il diritto all'autonomia o all'autogoverno in questioni relative ai loro affari interni e locali. Lo sviluppo di una nuova concezione di 'popoli' si è evoluto con lo sviluppo dell'idea di autodeterminazione interna. In questo contesto, la definizione di 'popoli' non si limita solo alla popolazione di un'entità territoriale fissa, ma comprende anche gruppi indigeni e potenzialmente alcune minoranze. Sebbene non esista una definizione pienamente accettata di popolo, si fa spesso riferimento ad una definizione proposta dal relatore speciale delle Nazioni Unite, Martínez Cobo nel suo studio sulla discriminazione contro le popolazioni indigene:

“Le comunità, i popoli e le nazioni indigene sono quelle che, avendo una continuità storica con le società pre- invasione e pre-coloniali che si sono sviluppate sui loro territori, si considerano distinte da altri settori delle società ora prevalenti in quei territori, o parti di essi.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Formano attualmente settori non dominanti della società e sono determinati a preservare, sviluppare e trasmettere alle generazioni future i loro territori ancestrali e la loro identità etnica, come base della loro continua esistenza come popoli, secondo i propri modelli culturali, sociali istituzioni e sistemi giuridici.

Strumenti a tutela del diritto all'autodeterminazione

Strumenti internazionali:

Articolo 1(2), Carta delle Nazioni Unite

Articoli 1 e 12, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

Articolo 1(1), Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

Raccomandazione generale n. 21 sul diritto all'autodeterminazione, Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale.

Articolo 29, Convenzione sui diritti del fanciullo

Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio Commento generale n. 12 sull'auto determinazione, Comitato per i diritti umani.

Articolo II, Risoluzione 260A(III) sulla Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio, Assemblea Generale

Convenzione ILO relativa ai popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti, n. 169

Dichiarazione sui principi del diritto internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati

Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali

Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche

Risoluzione 1803 (XVII) del 14 dicembre 1962, "Sovranità permanente sulle risorse naturali", Assemblea generale delle Nazioni Unite

Strumenti regionali:

Articolo 20, paragrafo 1, Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

Giurisprudenza rilevante

Casi internazionali:

Kalevi Paadar et al. contro Finlandia, Comitato per i diritti umani, 2011

Poma Poma vs Perù, Comitato per i diritti umani, 2006

Gillot contro Francia, Comitato per i diritti umani, 2002

Länsman (Jouni) et al. (2) contro Finlandia, Comitato per i diritti umani, 2001

Diergaardt et al v Namibia, Comitato per i diritti umani, 2000

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Howard v Canada, Comitato per i diritti umani, 1999

Ää relä e Näkkäläjärvi c. Finlandia, Comitato per i diritti umani, 1997

Portogallo contro Australia (caso Timor Est), Corte internazionale di giustizia, 1995

Mahukia et al vs Nuova Zelanda, Comitato per i diritti umani, 1993

Lubicon Lake Band vs Canada (caso Ominayak), Comitato per i diritti umani, 1990

B. et al. contro Italia, Comitato per i diritti umani, 1990

P. et al. contro Colombia, Comitato per i diritti umani, 1988

L. et al. contro Canada, Comitato per i diritti umani, 1989

Caso Sahara occidentale, Corte internazionale di giustizia, 1975

Conseguenze legali per gli Stati della presenza continua del Sudafrica in Namibia (Africa sudoccidentale) nonostante la risoluzione 276 del Consiglio di sicurezza (caso Namibia), Corte internazionale di giustizia, 1970

Casi regionali:

Gunme e altri contro Cameron, Commissione africana dei diritti umani e dei popoli, 2009

Dichiarazione universale dei diritti umani

• Art. 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

• Art. 25 Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari […]

I diritti economici, sociali e culturali (all'alimentazione, alla casa, all'educazione, al lavoro, alla salute, all' assistenza, ecc.) sono diritti di seconda generazione: i primi riconoscimenti di questi diritti si ebbero in taluni Stati europei a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Sono definiti anche come diritti "positivi", perché la loro realizzazione implica atti di intervento da parte delle pubbliche istituzioni (cfr., ad esempio, il testo dell' articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana).

Diversamente che all'interno degli Stati, sul piano internazionale il riconoscimento dei diritti delle due categorie o generazioni è avvenuto contemporaneamente, anche se non contestualmente: nella Dichiarazione universale del 1948, infatti, si trovano enunciati insieme sia i diritti civili e politici sia i diritti economici, sociali e culturali.

Tale impostazione è legittimata dal riferimento al principio di interdipendenza ed indivisibilità di tutti i diritti umani, enunciato e più volte ribadito dagli organi delle NU e da altre istituzioni internazionali.

Normativa: Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966

Entrato in vigore il 3 gennaio 1976

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Stati parte: 161

Nel 1976, insieme al Patto sui diritti civili e politici, entrava in vigore anche il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Il Preambolo comune ai due Patti, infatti, afferma che "in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti umani, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni che permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici".

I diritti riconosciuti dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali sono suddivisi in 10 articoli (Parte terza, artt. 6-15) e riguardano essenzialmente diritti legati al lavoro, ad un'equa remunerazione e alle formazioni sindacali (diritti economici); diritti atti ad assicurare un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere personali e della propria famiglia (diritti sociali); il diritto all'educazione e alla partecipazione alla vita culturale della comunità (diritti culturali).

Meccanismi di controllo: Comitato sui diritti economici, sociali e culturali

Diversamente dal Patto sui diritti civili e politici, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali non prevedeva in origine nessuno specifico comitato di controllo. Solo nel 1985 il Consiglio Economico e Sociale delle NU (ECOSOC) decise di istituire il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR), composto da 18 esperti indipendenti incaricati di monitorare l'implementazione del Patto da parte degli Stati, analizzando i rapporti periodici che questi ultimi sono tenuti a preparare ai sensi della parte IV, artt. 16-25 del Patto.

Il 10 dicembre 2008, al termine delle celebrazioni per il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, l'Assemblea Generale ha adottato all'unanimità, con Risoluzione A/RES/63/117, il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che istituisce un meccanismo di comunicazioni individuali per gravi violazioni dei diritti sanciti nel Patto. Il Protocollo impegna gli Stati a riconoscere la competenza del Comitato a ricevere e considerare comunicazioni provenienti da individui, o gruppi di individui, che si reputano vittime di violazioni di uno o più diritti sanciti nel Patto.

Il Protocollo, inoltre, attribuisce altre competenze al Comitato, tra cui: ricevere e considerare comunicazioni inter-statali; richiedere ad uno Stato di adottare misure urgenti, in circostanze di eccezionale gravità, per impedire danni irreparabili per le vittime di presunte violazioni; in caso di violazioni grave e sistematiche, predisporre una missione di inchiesta sul campo.

Il testo del Protocollo è stato elaborato all'interno di un gruppo di lavoro (WG) ad hoc istituito nel 2002 all'interno del Consiglio diritti umani, a cui hanno partecipato rappresentanti di Stati, ONG, agenzie specializzate, nonché numerosi esperti indipendenti.

Il WG ha terminato i suoi lavori nel giugno 2008, presentando la propria bozza al Consiglio dei diritti umani, che ha adottato il Protocollo nel corso della sua VIII Sessione ordinaria (giugno 2008) con Risoluzione 8/2. Il testo è stato poi nuovamente discusso ed approvato, sempre all'unanimità, dal Terzo Comitato (Sociale, Umanitario e Culturale) dell'Assemblea Generale nel novembre 2008 (Risoluzione A/63/435).

Il Protocollo, aperto alla firma e ratifica da parte degli Stati il 24 settembre 2009, è entrato in vigore il 5 maggio 2013. Ad oggi sono parti del Protocollo 15 Paesi. L'Italia, che ha firmato il documento il 28 settembre 2009, ha adottato la legge n. 152 di ratifica ed esecuzione, in data 3 ottobre 2014.

Si segnala, infine che in ambito NU opera anche il Relatore Speciale nel campo dei diritti culturali, istituito nel 2009 dal Consiglio dei diritti umani (risoluzione 10/23).

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Riferimenti di fonte Giuridica

Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 -

Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 -

14 aprile 1952 - Commissione sui diritti umani, Nazioni Unite, New York. Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni 1803 (XVII) sulla "Sovranità permanente sulle risorse naturali"

Dichiarazione sul diritto allo sviluppo

Risoluzione 421 (V) dell'Assemblea generale del 4 dicembre 1950 (Progetto di Patto internazionale sui diritti umani e misure di attuazione: lavori futuri della Commissione per i diritti umani)

Risoluzione 523 (VI) dell'Assemblea generale del 12 gennaio 1952 (Sviluppo economico integrato e accordi commerciali)

Risoluzione 545 (VI) dell'Assemblea generale del 5 febbraio 1952 (Inclusione nel Patto internazionale o nei Patti sui diritti umani di un articolo relativo al diritto dei popoli all'autodeterminazione)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani i lavori della sua ottava sessione, 14 aprile - 14 giugno 1952 (E / 2256).

Commissione per i diritti umani, progetto di risoluzione presentato dal Cile (E / CN.4 / L.24 , 16 aprile 1952)

Risoluzione 637 C (VII) dell'Assemblea generale del 16 dicembre 1952 (Il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Risoluzione 626 (VII) dell'Assemblea generale del 21 dicembre 1952 (Diritto di sfruttare liberamente la ricchezza e le risorse naturali)

Risoluzione 738 (VIII) dell'Assemblea generale del 28 novembre 1953 (Il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Commissione sui diritti umani, progetto di risoluzione congiunto presentato da Cile, Cina, Egitto, India, Pakistan e Filippine (E / CN.4 / L / 381, 1954)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani sui lavori della sua decima sessione, 23 febbraio -16 aprile 1954 (E / 2573)

Consiglio economico e sociale, Rapporto del Comitato sociale al Consiglio economico e sociale, 26 luglio 1954 (E / 2638)

Risoluzione 545 G (XVIII) del Consiglio economico e sociale del 29 luglio 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale dei diritti dei popoli e nazioni all'autodeterminazione)

Terzo Comitato dell'Assemblea Generale, progetto di risoluzione comune presentato da Bolivia, Cile, Costa Rica, Egitto, Grecia, Haiti, Indonesia, Iraq, Libano, Liberia, Messico, Pakistan, Filippine, Arabia Saudita, Siria e Yemen (Report of the Third Committee, A / 2829, 4 December 1954)

Report of the Third Committee to the General Assembly (A / 2829, 4 December 1954).

General Assembly Resolution 837 (IX)del 14 dicembre 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani sui lavori della sua undicesima sessione, 5 aprile - 29 aprile 1954 (E / 2731)

Risoluzione 586 D (XX) del Consiglio economico e sociale del 29 luglio 1955 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Risoluzione 1188 (XII) dell'Assemblea generale dell'11 dicembre 1957 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale per il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Rapporto del Terzo Comitato all'Assemblea Generale (A / 4019, 3 dicembre 1958)

Assemblea Generale, Verbatim della 788a riunione plenaria della tredicesima sessione ordinaria, tenutasi il 12 dicembre 1958 (A / PV.788)

Risoluzione dell'Assemblea Generale 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958 (Raccomandazioni concernenti il rispetto internazionale dei diritti dei popoli e nazioni all'autodeterminazione)

Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, nota del Segretario generale, "Riepilogo storico delle discussioni relative alla questione della sovranità permanente dei popoli e delle nazioni sulla loro ricchezza e risorse naturali" (A / AC.97 / 1, 12 maggio 1959)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali sui lavori della prima e della seconda sessione, 18-22 maggio 1960 (E / 3334)

Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, Preliminare studio, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 15 dicembre 1959 (A / AC.97 / 5 e Corr. 1 e Add. 1)

Commissione per la sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, studio rivisto, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 27 dicembre 1960 (A / AC.97 / 5 / Rev.1 e Corr. 1 e Add. 1)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali sui lavori della sua terza sessione, maggio 1961 (E / 3511)

Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione presentato dal Cile (A / AC.97 / L.3, 10 maggio 1961)

Commissione delle Nazioni Unite per la sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione rivisto presentato dal Cile (A / AC.97 / L.3 / Rev.2, 18 maggio 1961)

Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione I del 22 maggio 1961, (A / AC.97 / 10 riprodotto nel Rapporto della Commissione, E / 3511, allegato)

Risoluzione 847 (XXXII) del Consiglio economico e sociale del 3 agosto 1961

Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5060, 15 dicembre 1961).

Risoluzione dell'Assemblea Generale 1720 (XVI) del 19 dicembre 1961 (Sovranità Permanente sulle risorse naturali)

Assemblea Generale, Resoconti sommari delle riunioni nn. 798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877 tenuti nel Secondo Comitato dal 3 ottobre al 14 dicembre 1962 (A / C.2 / 17 / SR.798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877)

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Assemblea Generale, Secondo Comitato, Progetto di risoluzione approvato dal Secondo Comitato il 3 dicembre 1962 (A / C.2 / L.705)

Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5344 / Add.1, dicembre 1962)

Assemblea generale, Verbatim delle riunioni plenarie nn. 1193-1194, tenutasi il 14 dicembre 1962 (A / PV.1193 - 1194)

Risoluzione 1803 (XVII) dell'Assemblea generale del 14 dicembre 1962 (Sovranità permanente sulle risorse naturali).

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 41/128 del 4 dicembre 1986.

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev.1

Diritto dei gruppi Nazionali e Etnici di decidere liberamente il proprio destino: Art. 2 del Trattato di Tartu del 02 febbraio 1920 (URSS-Estonia).

Carta atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941)

Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55

Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948.

Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948

Risoluzione 1514(L)XV/1960 – Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali

Risoluzione 2200/A del 1966 – Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o all'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970

Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite – 20.09.2000

Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo – O.N.U. 04.12.1986

Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.

COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION

Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite

Sentenze Corte Penale Internazionale – I.C.C.

Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ

Codificazione del 2001 da parte della CDI

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

UNCTAD/GDS/APP/2013/1 – Rapporto in merito a “Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche.”

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani (UNGP).

The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights

U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7

Risoluzione 18/6

Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 22 giugno 2017 (A / 71 / L.73 e Add.1)] 71/292. Assemblea Generale: Ribadendo che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio del loro Sovranità e Integrità del loro territorio Nazionale.

Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010.

Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010.

Risoluzione 71/122 del 6 dicembre 2016

Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)

Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981)

Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b)

Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665

Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull’Unione europea e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Dichiarazione dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l’UE ha riconosciuto il National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces come rappresentate legittimo delle aspirazioni del popolo siriano.

Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale.

L’autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte internazionale di giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo Stato. Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

assetto costituzionale. Affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art. 1, par. 2 e 55), il principio di autodeterminazione dei popoli è ribadito nella Dichiarazione dell'Assemblea generale sull' indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall'Assemblea generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell'ONU di astenersi da azioni di forza volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosce ai popoli il diritto di resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l'attuazione.

La Corte Internazionale di Giustizia ha ammesso come il principio di autodeterminazione dei popoli abbia natura consuetudinaria. Nel 1969, con la Convenzione di Vienna, gli Stati accettarono la concezione di jus cogens, ma a condizione che lo Stato che invocava il carattere imperativo di tale norma internazionale fosse pronto ad accettare in materia la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Ricordando le risoluzioni dell'Assemblea Generale 523 (VI) del 12 gennaio 1952 e 626 (VII) del 21 dicembre 1952, Tenuto conto della sua delibera 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958, con la quale istituiva la Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali ed incaricato di condurre una piena indagine sullo stato della sovranità permanente sulla ricchezza e sulle risorse naturali come costituente di base del diritto all'autodeterminazione, con raccomandazioni, ove necessario, per il suo rafforzamento, e ha deciso inoltre che, nella conduzione dell'indagine completa sullo stato della sovranità permanente di tutti i popoli e le nazioni rispetto alle loro ricchezze e risorse naturali, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione ai diritti e doveri degli Stati ai sensi del diritto internazionale e all'importanza di incoraggiare la cooperazione internazionale nello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo.

Tenuto conto della sua risoluzione 1515 (XV) del 15 dicembre 1960. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle proprie ricchezze e risorse naturali devono essere esercitati nell'interesse del loro sviluppo nazionale e del benessere delle persone dello Stato interessato.

La violazione dei diritti dei popoli e delle nazioni alla sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali è contrario allo spirito ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite e ostacola il sviluppo della cooperazione internazionale e mantenimento della pace.

Obblighi Jus cogens- Erga Omnes e norme imperative.

Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del diritto internazionale (2001)

il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, afferma che «nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale». Inoltre, gli artt. 40 e 41 del Progetto impongono agli Stati, in caso di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione, nonché l'obbligo di non riconoscere come legittima la relativa situazione di fatto. La codificazione del 2001 da parte della CDI. I due elementi costitutivi del fatto illecito: a) la violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato e b) l'attribuzione della condotta allo Stato.

Il fatto illecito (violazione+attribuzione) comporta un nuovo rapporto giuridico, chiamato della responsabilità internazionale. Tipi di violazioni di norme. La CDI distingue tre tipi di violazioni di norme secondo una classificazione temporale: 1) Violazioni determinate da un comportamento definito nel tempo, ma i cui effetti possono perdurare. (es. esproprio illegittimo). 2) Violazioni

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

continuative (es. detenzione di ostaggi). 3) Violazioni costituite da una pluralità di atti (es. Metaclad).

Attribuzione del comportamento illecito. 1) il comportamento illecito è posto in essere da un organo dello Stato (art. 4 CDI). 2) Il comportamento illecito è posto in essere da uno o più individui autorizzati dallo Stato ad esercitare autorità di governo (art. 5 CDI). 3) Il comportamento illecito è posto in essere da soggetti che agiscono sotto il controllo dello Stato (art. 8): sentenze CIG Nicaragua e Bosnia/Serbia.

Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche. Obbligo di riparazione in capo allo Stato responsabile.

La riparazione si può articolare in: a) restituzione; b) espressione di scuse e garanzie di non ripetizione; c) risarcimento. La riparazione in senso ampio. La protesta come strategia riparatoria delle norme giuridiche violate. Nel contenzioso giudiziario l'accertamento dell'illecito ha effetto riparatorio (v. Camerun/Nigeria, Gabcikovo Nagymaros e OMC). Rileva anche l'obbligo primario di cessazione dell'illecito Jus cogens e delle norme imperative.

Il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, afferma che «nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale».

La qualificazione degli obblighi in materia di autodeterminazione alla stregua di obblighi erga omnes si ritrova anche nel preambolo della risoluzione adottata dall'Institut de droit international, alla sessione di Cracovia del 2005, su «Obligations erga omnes in International Law»: Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 71-II (2005), 2006, p. 287.

L'art. 73 della Carta delle Nazioni Unite recita: «I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo, nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l'obbligo: a) di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi; b) di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni e del loro diverso grado di sviluppo; c) di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale; d) di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli Istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo; e) di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d'informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i Capitoli XII e XIII».

Il diritto all'autodeterminazione dei popoli costituisce infatti un principio sufficiente a giustificare la rilevanza delle norme internazionali sull'occupazione territoriale. V., ex multis, R. Ago, Il requisito dell'effettività dell'occupazione in diritto internazionale, Roma, 1934; F. Capotorti, L'occupazione nel diritto di guerra, Napoli, 1949; A. Migliazza, L'occupazione bellica, Milano, 1949; G. Balladore Pallieri, Diritto bellico, Padova, 1954, p. 300 ss.; C. Curti Gialdino, Occupazione bellica, in

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Enciclopedia del Diritto, 1979, p. 720 ss.; A. Bernardini, Iraq: illecita occupazione, resistenza popolare, autodeterminazione irakena, in Rivista della Co-operazione Giuridica Internazionale, 2003, p. 29 ss.; S. Silingardi, Occupazione bellica e obblighi delle potenze occupanti nel campo economico, in Rivista di diritto internazionale, n. 4/2006, p. 978 ss.; M. Arcari, Autorizzazione del Consiglio di sicurezza, tutela dei diritti dell'uomo e occupazione militare in Iraq: il caso Al-Jedda di fronte ai giudici britannici, in Rivista di diritto internazionale, n. 4/2006, p. 1083 ss.; A. Gattini, Occupazione bellica, in S. Cass ese (a curadi), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, p. 3889 ss.; A.Carcano, L'occupazione dell'Iraq nel diritto internazionale, Milano, 2009; Y. Arai-Takahashi, The Law of Occupation. Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law, Boston/Leiden, 2009; I. Di Bernardini, La tutela dei diritti umani in regime di occupazione belligerante nel caso dell'Iraq, in I diritti dell'uomo, n. 3/2009, p. 27 ss.; A. Gioia, The Belligerent Occupation of Territory, in A. De Guttry, H. Post, G. Venturini (a cura di), The 1998-2000 War between Eritrea and Ethiopia: An International Legal Perspective, L'Aja, 2009, p. 351 ss.; S. Vezzani, Sul previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni in situazioni di occupazione territoriale illegittima, in Rivista di diritto internazionale, n. 3/2011, p. 799 ss.; N. Corso, Occupazione militare e tutela della proprietà privata, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 1/2012, p. 5 ss.; M. Pace, Sfruttamento delle risorse naturali e occupazione bellica in una recente sentenza della Corte Suprema d'Israele, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 3/2012, p. 679 ss.; A. Annoni, L'occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo, Torino, 2012; E. Benvenisti, The international Law of Occupation, Oxford, 2012. Il terzo paragrafo dell'art. 30 della Convenzione di Vienna prevede infatti che, nell'interpretazione dei trattati, «verrà tenuto conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; b) di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; c) di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. V., per tutti, S. Sur, L'interprétation en droit international public, Parigi, 1974; M.K. Yass en, Interprétation des traités d'après la Convention de Vienne, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 116, 1976, p. 44 ss.; M. Bos, Theory and Practice of Treaty Interpretation, in Netherlands International Law Review, 1980, p. 3 ss.; S. Bariatti, L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme, cit.; R. Kolb , Interprétation et création du droit international, Bruxelles, 2006; R. Gardiner, Treaty Interpretation, Oxford, 2008; L. Gradoni, Regole di interpretazione difficili da interpretare e frammentazione del principio di integrazione sistemica, in Rivista di diritto internazionale, 2010, p. 809 ss.; E. Feola, I principi sull'interpretazione dei trattati nella giurisprudenza recente della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), in La Comunità Internazionale, 2011, p. 473 ss.; C. Ragni, Interpretazione dei trattati e "standard of review" nella giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia: riflessioni sull'affare della "Caccia alla balena nell'Antartico", in Rivista di diritto internazionale, 2014, p. 725 ss.. Più recentemente v. anche S. Bariatti, L'accordo nel sistema delle fonti e il diritto dei trattati, in S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santamaria (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale, cit., p. 104 ss. Gli artt. 1 e 55 della Carta delle Nazioni Unite, assume una particolare portata diretta in riferimento ai territori non autonomi. In particolare, il principio di autodeterminazione si configura come un diritto dei popoli, la cui applicazione costituisce una esigenza irrinunciabile nel processo di decolonizzazione. La competenza degli Stati a concludere accordi relativi a territori occupati è stato oggetto di almeno un precedente. Trattasi del caso della Namibia, oggetto del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 21 giugno 1971, consultabile su http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5594.pdf, relativo alle Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970).

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

In questo parere la Corte, sottolineando l'illegittimità della presenza sudafricana nel territorio della Namibia, ha sancito l'invalidità degli atti compiuti dal Sudafrica relativi a questo territorio. Sugli effetti dei trattati rispetto a Stati terzi v. p. E. Jimenez De Arechaga, Treaty Stipulations in Favour of Third States, in American Journal of International Law, 1956, p. 338 ss.; P.-F. Smets, Les effets des traités internationaux à l'égard des Etats tiers, Parigi, 1966; F. Cahier, Le problème des effets des traités à l'égard des Etats tiers, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 143, 1974, p. 589 ss.; C. Rozakis , Treaties and Third States: a Study in the Reinforcement of the Consensual Standards in International Law, in Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht, 1975, p. 1 ss.; M. Fitzmaurice, Third Parties and the Law of Treaties, in Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2002, p. 37 ss. Il principio di autodeterminazione dei popoli è stato invocato anche nell'ambito della questione del Nagorno Karabakh relativa al rapporto conflittuale tra l'Azerbaigian e la maggioranza etnica armena del Nagorno Karabakh, sostenuta dall'Armenia. Sul conflitto v. S. Forlati, The ECHR and the Nagorno-Karabakh Conflict - Applications Concerning "Historical Situations" and the Difficult Quest for Legal Certainty, in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, p. 402 ss.; N. Ronzitti, Conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale, Torino, 2014.

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 53: «È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale.

Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere».

Allo stesso modo, anche l'art. 64 della Convenzione attribuisce una particolare rilevanza allo jus cogens, disponendo che «qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine». Le conseguenze della nullità del trattato sono disciplinate dall'art. 71, il quale prevede, da un lato, che qualora il trattato sia nullo in base all'articolo 53, «le parti sono tenute: a) ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiuto in base ad una disposizione che sia in contrasto con la norma imperativa di diritto internazionale generale; e b) a fare in modo tale che le loro relazioni reciproche siano conformi alla norma cogente del diritto internazionale generale».

Dall'altro lato, «nel caso di un trattato che diventi nullo ed abbia termine in base all'articolo 64, la cessazione della validità di un trattato: a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato; b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti che si siano venuti a creare a motivo dell'esecuzione del trattato prima della cessazione della sua validità; tuttavia, detti diritti, obblighi o situazioni non possono essere conservati in seguito che nella misura in cui la loro conservazione non sia in contrasto con la nuova norma imperativa di diritto internazionale generale».

Per un'analisi generale delle cause di invalidità dei trattati v., per tutti, F. Capotorti, L'extinction et la suspension des traités, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 134, 1971, p. 415 ss.; J. Verhoeven, Invalidity of Treaties: Anything New in/under the Viena Conventions?, in E. Cannizzaro (ed.), The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford, 2011, p. 297 ss; T.O. EliLIas, Problems concerning the Validity of Treaties, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 134, 1971, p. 134 ss. Sulla portata dell'art. 103 della Carta si veda P. De Sena, Sanzioni individuali del Consiglio di Sicurezza, art. 103 della Carta delle Nazioni Unite e rapporti fra sistemi normativi, in F. Salerno (a cura di), Sanzioni «individuali» del Consiglio di Sicurezza e garanzie processuali fondamentali, Padova, 2010, p. 46 ss., il quale, analizzando i

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

casi Yusuf e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio, (Tribunale, T-306/01, sent. 21 settembre 2005) e Kadi c. Consiglio e Commissione (Tribunale, T-315/01), ha escluso che la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia ricondotto l'art. 103 ad una norma consuetudinaria di jus cogens, in forza della quale gli obblighi derivanti dalla Carta sarebbero idonei a vincolare anche l'Unione a prescindere dalla sua adesione alla Carta.

In ogni caso, con le menzionate sentenze, così come con la sentenza Ayadi c. Consiglio (Tribunale, T-253/02, sent. 12 luglio 2006), anche il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto l' esistenza dello jus cogens, quale nucleo di precetti ai quali non è possibile derogare e che si impongono a tutti, compresa l'Unione. In tema cfr. E. Rebasti, Oltre la politica di condizionalità: l'azione esterna dell'Unione europea ed il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale, in A. Caligi uri, G. Cataldi, N. Napoletano (a cura di), La tutela dei diritti umani in Europa.

Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, Padova, 2010, p. 173 ss., S. Koury, L'obligation de non-reconnaissance de la Communauté européenne et de ses États membres au regard de l'accord d'association CE-Maroc: responsabilité étatique et droit international coutumier, in K. Arts, V. Chapaux, P. Pinto Leite (a cura di), Le droit international et la question du Sahara occidental, Leiden, 2009, p. 165 ss.; M. Dawi dowi cz, Trading Fish or Human Rights in Western Sahara- Self-Determination, Non-Recognition and the EC-Morocco Fisheries Agreement, in D. French (ed.), Statehood, Self-Determination and Minorities: Reconciling Tradition and Modernity in International Law, Cambridge, 2013, p. 250 ss. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, parere del 22 luglio 2010, in I.C.J. Reports, 2010, p. 403 ss., p. 438, par. 82). Sulla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in materia di autodeterminazione dei popoli, cfr. CASSESE, The International Court of Justice and the Right of Peoples to Self-Determination, in LOWE, FITZMAURICE (eds.), Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings, Cambridge, 1996, p. 351 ss., e ZYBERI, Self-Determination through the Lens of the International Court of Justice, in Netherlands International Law Review, 2009, p. 429 ss. L'actio popularis ou la défense de l'intérêt collectif devant les juridictions internationales, Paris, 2004, pp. 298-299. Cfr. CRAWFORD, Third report on State responsibility, UN Doc. A/CN.4/507, 15 marzo 2000, par. 94. South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Second Phase, sent. 18 luglio 1966, in I.C.J. Reports, 1966, p. 6 ss., p. 47, par. 88: «the argument amounts to a plea that the Court should allow the equivalent of an "actio popularis", or right resident in any member of a community to take legal action in vindication of a public interest. But although a right of this kind may be known to certain municipal systems of law, it is not known to international law as it stands at present».

Per un commento v. PAPA, I rapporti, cit., p. 633 ss. in relazione all'affare Timor Est, la questione non era stata affrontata dalla Corte, la quale si era limitata ad escludere la propria competenza in applicazione del principio c.d. dell'Oro monetario (v., per una sintesi di questi aspetti della sentenza, PICONE, PAPA, Giurisdizione della Corte internazionale di giustizia e obblighi erga omnes, in PICONE, Comunità internazionale, cit., p. 693 ss.).

Essa era stata invece ampiamente discussa dalle parti ed approfondita, con risultati divergenti, da alcuni giudici nelle opinioni allegate alla sentenza: cfr., anche per i necessari riferimenti, TAMS, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law, Cambridge, 2005, pp. 185-186. Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), sent. 20 luglio 2012, in I.C.J. Reports, 2012, p. 422 ss., p. 448 ss., par. 64 ss., su cui v. PAPA, Interesse ad agire davanti alla Corte internazionale di giustizia e tutela di valori collettivi nella sentenza sul caso Belgio c. Senegal, in Diritti umani e diritto internazionale, 2013, p. 79 ss. Il par. 6 del commento all'art. 54 dell'articolato sulla responsabilità, UN Doc. A/56/10, p. 355. Ma v., per una lettura della prassi favorevole alla legittimità di tali contromisure (limitatamente però alle ipotesi di gravi illeciti erga omnes), TAMS, Enforcing, cit., p. 198 ss.; DAWIDOWICZ, Public Law Enforcement without Public

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Law Safeguards? An Analysis of State Practice on Third-party Countermeasures and Their Relationship to the UN Security Council, in British Yearbook of International Law, 2007, p. 333 ss.; KATSELLI PROUKAKI, The Problem of Enforcement in International Law. Countermeasures, the Non-injured State and the Idea of International Community, London/New York, 2010, p. 90 ss.; SICILIANOS, Countermeasures in Response to Grave Violations of Obligations Owed to the International Community, in CRAWFORD, PELLET, OLLESON (eds.) The Law of International Responsibility, Oxford, 2010, p. 1137 ss. La risoluzione dell'Institut de droit international (cit. supra, nota 5) che, all'art. 5 lett. c), prevede la facoltà per tutti gli Stati, in risposta alla violazione grave di un obbligo erga omnes, di esperire contromisure non implicanti l'uso della forza. V.PICONE, Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati, in Rivista. Il par. 3 del commento della Commissione del diritto internazionale all'art. 54 del progetto (in particolare le misure adottate contro il Sud Africa per la sua politica segregazionista: v. UN Doc. di diritto internazionale, 2005, p. 893 ss., p. 940 ss. A/56/10, p. 352), vengono, inter alia, in rilievo anche le sanzioni commerciali raccomandate dall' Organizzazione per l'Unità Africana contro il Portogallo nel 1963, 1964 e 1973 per il rifiuto di quest'ultimo di consentire l'esercizio, da parte delle popolazioni coloniali sottoposte alla sua amministrazione, del diritto di autodeterminazione (v. FOCARELLI, Le contromisure nel diritto internazionale, Milano, 1994, pp. 39-40, 68; DAWIDOWICZ, Public Law Enforcement, cit., pp. 399-400); l'embargo petrolifero deciso nel 1973 dagli Stati arabi produttori di petrolio contro Israele e i suoi alleati per ottenere la liberazione dei territori arabi occupati (KATSELLI PROUKAKI, op. cit., p. 122 ss.); le misure adottate dagli Stati occidentali contro l'Unione Sovietica in risposta all'invasione dell'Afghanistan (SICILIANOS, Les réactions décentralisées à l'illicite, Paris, 1990, p. 157 ss.), e così via. Nell'ambito della prassi delle contromisure collettive in risposta a violazioni del principio di autodeterminazione dei popoli, molti autori considerano anche la sospensione del divieto di ingerenza che si concretizza nell'ammissibilità del riconoscimento prematuro dei movimenti di liberazione nazionale e di varie forme di assistenza agli insorti nel contesto di conflitti civili contro regimi coloniali o razzisti (ipotesi che saranno analizzate come garanzie autonome del principio infra, nel par. 6): v. ad esempio CARELLA, La responsabilità dello Stato per crimini internazionali, Napoli, 1985, p. 198. Altri invece qualificano come contromisura anche il disconoscimento di situazioni create dalla violazione dell'auto determinazione: così CASSESE, Self-Determination, cit., p. 158. Separate opinion of Judge Kooijmans, in I.C.J. Reports 2004, p. 219 ss., p. 231, par. 40; e, in dottrina, PICONE, Obblighi erga omnes, cit., p. 931; VILLALPANDO, Le codificateur et le juge face à la responsabilité internationale de l'État: interaction entre la CDI et la CIJ dans la détermination des règles secondaires, in Annuaire français de droit international, 2009, p. 39 ss., p. 56; CRAWFORD, Responsibilities for Breaches of Communitarian Norms: An Appraisal of Article 48 of the ILC Articles on Responsibility of States for Wrongful Acts Responsibility, in FASTENRATH et al. (eds.), From Bilateralism to Community Interest. Essays in Honour of Judge Bruno Simma, Oxford, 2011, p. 224 ss., pp. 231, 234; PICONE, PAPA, op. cit., pp. 689-690. Divieto di riconoscere la situazione risultante dalla grave violazione del diritto di autodeterminazione e di prestare assistenza al suo mantenimento: CHRISTAKIS, L'obligation de non-reconnaissance des situations créées par le recours illicite à la force ou d'autres actes enfreignant des règles fondamentales, in TOMUSCHAT, THOUVENIN (eds.), The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Leiden/Boston, 2006, p. 127 ss.; TALMON, The Duty not to «Recognize as Lawful» a Situation Created by the Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: An Obligation without Real Substance?, ibid., p. 99 ss.; DAWIDOWICZ, The Obligation of Non-Recognition of an Unlawful Situation, in The Law of International Responsibility, cit., p. 677 ss. Sul divieto di assistenza cfr. invece JØRGENSEN, The Obligation of Non-Assistance to the Responsible State, ibid., p. 687 ss. TALMON, The Duty, cit., pp. 103, 117 ss.; DAWIDOWICZ, The Obligation of Non-Recognition, cit., pp. 683-684; PICONE, Il ruolo, cit., p. 968. par. 8 del commento all'art. 41, UN Doc. A/56/10, p. 289. Legal Consequences

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), parere del 21 giugno 1971, in I.C.J. Reports, 1971, p. 16 ss., pp. 55-56, par. 122 ss. Ibid., p. 56, par. 125: «the non-recognition of South Africa's administration of the Territory should not result in depriving the people of Namibia of any advantages derived from international co-operation. In particular, while official acts performed by the Government of South Africa on behalf of or concerning Namibia after the termination of the Mandate are illegal and invalid, this invalidity cannot be extended to those acts, such as, for instance, the registration of births, deaths and marriages, the effects of which can be ignored only to the detriment of the inhabitants of the Territory».

Sui problemi interpretativi sollevati da questo brano v. CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., par. 49 ss. CHRISTAKIS, op. cit., p. 144 ss.; TALMON, The Duty, cit., p. 112; DE BRABANDERE, VAN DEN HERIK, Les obligations des États tiers et des acteurs non étatiques relatives au commerce des produits en provenance du Territoire palestinien occupé, in Revue belge de droit international, 2012, p. 147 ss., p. 150 ss. Tale accezione ampia si ricava anche dal par. 5 del commento all'art. 41: per la Commissione l'obbligo di non riconoscimento comporta il dovere per gli Stati di astenersi da qualsiasi atto che possa comportare anche implicitamente il riconoscimento della liceità della situazione creata dall'illecito (UN Doc. A/56/10, p. 287). Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in G.U.C.E. L 147 del 21 giugno 2000, p. 1 ss.

L'accordo, nel definire la sua portata territoriale, si limita a fare riferimento genericamente al territorio dello Stato di Israele. In tema cfr. HAUSWALDT, Problems under the EC-Israel Association Agreement:The Export of Goods Produced in the West Bank and the Gaza Strip under the EC-Israel Association Agreement, in European Journal of International Law, 2003, p. 591 ss., nonché le considerazioni di CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., par. 50-51 e DE BRABANDERE, VAN DEN HERIK, op. cit., pp. 156-157. REBASTI, Oltre la politica di condizionalità: l'azione esterna della Unione europea e il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale, in CALIGIURI, CATALDI, NAPOLETANO (a cura di), La tutela dei diritti umani in Europa: tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, Padova, 2010, p. 173 ss., p. 199 ss. Cfr., nella stessa linea, da ultimo, il par. 9 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla politica dell'UE in Cisgiordania e a Gerusalemme Est (2012/2694(RSP)), in cui il Parlamento chiede «una piena ed effettiva attuazione della vigente legislazione dell'Unione e degli accordi bilaterali UE-Israele per garantire che il meccanismo di controllo dell'UE, ossia gli "accordi tecnici", non consenta ai prodotti degli insediamenti israeliani di essere importati nel mercato europeo alle condizioni preferenziali previste dall'accordo di associazione UE Israele ». Secondo la Corte, «l'art. 83 dell'accordo di associazione CE-Israele deve essere interpretato nel senso che i prodotti originari della Cisgiordania non ricadono nella sfera di applicazione territoriale del detto accordo e non possono quindi beneficiare del regime preferenziale dal medesimo istituito»: Corte di giustizia, sentenza del 25 febbraio 2010, Causa C-386/08, Firma Brita GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, in Raccolta, 2010, p. I-1289, punto 53. Sulla sentenza v. i commenti di HARPAZ, RUBINSON, The Interface Between Trade, Law, Politics and the Erosion of Normative Power Europe: Comment on Brita, in European Law Review, 2010, p. 551 ss. e MARTINES, Norme sull'origine dei prodotti e applicazione territoriale dell'Accordo di associazione con Israele al vaglio della Corte di giustizia, in Studi sull'integrazione europea, 2010, p. 691 ss. Così KATTAN, The Wall, Obligations Erga Omnes and Human Rights: The Case for Withdrawing the European Community's Terms of Preferential Trade with Israel, in The Palestine Yearbook of International Law, 2004-2005, p. 71 ss., pp. 88-89. L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (v. regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, in G.U.U.E L 141 del 29 maggio 2006, p. 1 ss.), entrato in vigore il 28 febbraio 2007, conferisce alle imbarcazioni battenti bandiera di Stati membri della Unione diritti di pesca in cambio di una contropartita finanziaria (entrambi stabiliti nel protocollo allegato), nelle acque sottoposte alla sovranità e alla giurisdizione del Marocco (formula assai generica e inusuale in altri trattati dello stesso tipo). L'ambito di applicazione spaziale non include dunque espressamente le acque al largo del Sahara occidentale, per cui la questione della compatibilità dell'accordo con l'art. 41, par. 2, del progetto della Commissione del diritto internazionale ha natura essenzialmente interpretativa.

Alla scadenza del primo protocollo, il Parlamento europeo ha inizialmente deciso di non approvare la conclusione di un nuovo protocollo da parte del Consiglio, che peraltro non alterava in maniera sostanziale i termini del precedente. Si è trattato però di una paralisi momentanea: v. Decisione 2013/720/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco, in G.U.U.E. L 328 del 7 dicembre 2013, p. 1 ss. (per un commento cfr. MILANO, Il nuovo Protocollo di pesca tra Unione europea e Marocco e i diritti del popolo sahrawi sulle risorse naturali, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, p. 505 ss.). In argomento v. MILANO, The New Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco: Fishing Too Far South, in Anuario Español de Derecho Internacional, vol. XXII, 2006, p. 413 ss.; CHAPAUX, La question de l'accord de pêche conclu entre les Communautés européennes et le Maroc, in CHAPAUX, ARTS, LEITE (dirs.), Le droit international et la question du Sahara occidental, Porto, 2009, p. 217 ss.; ETIENNE, L'accord de pêche CE-Maroc: quels remèdes juridictionnels européens à quelle illicéité internationale?, in Revue belge de droit international, 2010, p. 77 ss.; REBASTI, Oltre la politica di condizionalità, cit., soprattutto p. 198 ss. La situazione appare ancora più critica in ordine all'attuazione del divieto di fornire assistenza al mantenimento delle situazioni create da gravi illeciti erga omnes (che per la Commissione del diritto internazionale ha ad oggetto quei comportamenti che ex post facto contribuiscono a preservare la situazione prodotta dall'illecito), divieto che impone agli Stati di non offrire assistenza tecnica, economica, finanziaria. Nel suo rapporto del 2012, lo special rapporteur sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Richard Falk, ha evidenziato numerosi casi di imprese straniere che, operando negli insediamenti illegali di Israele, con le loro attività traggono profitto dall' occupazione e contribuiscono all'espansione delle colonie nei territori palestinesi (UN Doc. A/67/379, 19 settembre 2012, par. 38 ss.). Da qui l'invito alla società civile ad attuare un boicottaggio contro tali imprese (ibid., par. 99). Nel marzo 2013, una missione di inchiesta istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso che «business enterprises have enabled, facilitated and profited, directly and indirectly, from the construction and growth of the settlements», e ha sollecitato i Governi «to take appropriate measures to ensure that business enterprises domiciled in their territory and/or under their jurisdiction, including those owned or controlled by them, that conduct activities in or related to the settlements respect human rights throughout their operations » (Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, UN Doc. A/HRC/22/63, 7 febbraio 2013, rispettivamente paragrafi 96 e 117). V. infine, da ultimo, la risoluzione del Consiglio per i diritti umani intitolata «Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan», A/HRC/25/L.37/Rev.1, 27 marzo 2014, in cui tra l'altro gli Stati sono sollecitati a «take appropriate measures to encourage businesses domiciled in their territory and/or under their jurisdiction, including those owned or

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

controlled by them, to refrain from committing or contributing to gross human rights abuses of Palestinians» (par. 11). la Dichiarazione sulla Palestina della XIV Conferenza ministeriale del Movimento dei Paesi non allineati, tenutasi a Durban dal 17 al 19 agosto 2004, in particolare la lett. b) del par. 5, in cui i ministri raccomandano agli Stati membri «to undertake measures, including by means of legislation, collectively, regionally and individually, to prevent any products of the illegal Israeli settlements from entering their markets […], to decline entry to Israeli settlers and to impose sanctions against companies and entities involved in the construction of the wall and other illegal activities in the Occupied Palestinian Territory» (raccomandazione in seguito più volte rinnovata dal Movimento).

Sull'inadempimento da parte dell'UE e dei suoi membri del divieto di assistenza al mantenimento della situazione risultante dalle gravi violazioni del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese commesse da Israele cfr. CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., paragrafi 84-85, 138, e DUBUISSON, op. cit., p. 42 ss. V. ampiamente PICONE, Obblighi erga omnes, cit., p. 951 ss.; ID., Il ruolo dello Stato leso, cit., p. 970 ss. e in adesione ALAIMO, Responsabilità internazionale degli Stati, in Enciclopedia giuridica. Aggiornamento, vol. XVI, Roma, 2008, p. 10, secondo cui l'art. 41, par. 3 insieme all'art. 54 «danno al diritto internazionale generale in evoluzione un ruolo centrale nella disciplina della responsabilità internazionale». GRADO, op. cit., pp. 137 ss., 193 ss., che parla di un capovolgimento dei tipici rapporti tra Stati terzi e parti in lotta, completo per quanto riguarda i conflitti legati alle dominazioni coloniali, razzista o straniere, e ancora parziale con riguardo a quelli legati agli aspetti interni del principio. RONZITTI, Le guerre di liberazione nazionale, Pisa, 1974; IOVANE, La tutela dei valori fondamentali nel diritto internazionale, Napoli, 2000, p. 359. Varie risoluzioni dell'Assemblea generale possono essere citate a conferma della legittimità dell'assistenza dei terzi Stati ai movimenti di liberazione nazionale in lotta per l'autodeterminazione. Cfr. la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, UN Doc. A/RES/25/2625, 24 ottobre 1970 («peoples are entitled to seek and to receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter»), o la ris. 3070 (1973) del 30 novembre 1973 (in cui l'Assemblea, al par. 3, invitava gli Stati a dare «moral, material and any other assistance to all peoples struggling for the full exercise of their inalienable right to self-determination»), o ancora la ris. 35/227 del 6 marzo 1981, relativa alla situazione in Namibia (nella quale si chiedeva al par. 6 «increased and sustained support and material, financial, military and other assistance» per l'Organizzazione del popolo dell'Africa del Sud-Ovest (South West African People's Organisation – SWAPO) nella sua lotta per l'autodeterminazione. Si veda inoltre l'art. 20 della Carta africana dei diritti umani e dei popoli, che, dopo aver proclamato al par. 1 che «all peoples shall have […] the unquestionable and inalienable right to self-determination», prevede al par. 3 che «all peoples shall have the right to the assistance of the State Parties to the present Charter in their liberation struggle against foreign domination, be it political, economic or cultural». Secondo CASSESE, Le droit international et la question de l'assistance aux mouvements de libération nationale, in Revue belge de droit international, 1986, p. 307 ss., p. 323, l'assistenza umanitaria costituirebbe anzi l'oggetto di un obbligo per gli Stati terzi. CASSESE, op. ult. cit., p. 324 ss. (secondo il quale però l'ammissibilità di questa forma di aiuto sarebbe comunque subordinata a due condizioni: che i beneficiari «ne se livrent pas à des actes de terrorisme» e rispettino i principi fondamentali del diritto umanitario); GRADO, op. cit., p. 141 ss.; PALMISANO, op. cit., p. 126 ss. Non ha invece molto senso includere tra le speciali garanzie di attuazione del principio di autodeterminazione il divieto, per gli Stati terzi, di fornire supporto armato, sia diretto che indiretto, allo Stato che reprima in modo violento l'auto determinazione del popolo assoggettato al suo controllo (v. per tale tesi GRADO, op. cit., p. 130 ss.).

Tale divieto, infatti, deriva dalla stessa norma primaria che impone agli Stati di rispettare l'autodeterminazione di tutti i popoli, sia quelli sottoposti al proprio controllo sia quelli sottoposti al controllo altrui: così ad esempio LATTANZI, Autodeterminazione dei popoli, in Digesto delle

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Discipline Pubblicistiche, vol. II, Torino, 1987, p. 4 ss., pp. 24-25. V. in questo senso il par. 3 dell'art. 1 comune ai Patti delle Nazioni Unite, così come interpretato dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel General Comment n. 12: «[p]aragraph 3, in the Committee's opinion, is particularly important in that it imposes specific obligations on States parties, not only in relation to their own peoples but vis-à-vis all peoples which have not been able to exercise or have been deprived of the possibility of exercising their right to self-determination» (Human Rights Committee, General comment No. 12: Article 1 (Right to self-determination), 13 marzo 1984, in Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 maggio 2008, pp. 123-124). V. RONZITTI, op. cit., p. 116 ss.; CASSESE, Self-Determination, cit., pp. 184, 199 ss.; GRADO, op. cit., p. 133 ss.; CORTEN, L'applicabilité problématique du droit de légitime défense au sens de l'article 51 de la Charte des Nations Unies aux relations entre la Palestine et Israël, in Revue belge de droit international, 2012, p. 67 ss., p. 72 ss.; FABBRICOTTI, Legittima difesa e autodeterminazione dei popoli, in TANZI, LANCIOTTI (a cura di), Uso della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo, Napoli, 2012, p. 255 ss.; PALMISANO, op. cit., p. 129. Sulla vicenda v., per tutti, TANCREDI, The Russian Annexation of the Crimea: Questions Relating to the Use of Force, in Questions of International Law, 2014, Zoom-out I, www.qil-qdi.org. Per un inquadramento delle rivolte della primavera araba nell'ambito di applicazione del diritto di autodeterminazione delle popolazioni oppresse da regimi autoritari v. ad esempio il discorso del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, al Dipartimento di Stato del 9 maggio 2011 (Remarks by the President on the Middle East and North Africa, www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/ remarks-president-middle-east-and-north-africa%20); e, in dottrina, PAUST, International Law, Dignity, Democracy, and the Arab Spring, in Cornell International Law Journal, 2013, p. 1 ss. In argomento v. estesamente PICONE, Considerazioni sulla natura della risoluzione del Consiglio di sicurezza a favore di un intervento «umanitario» in Libia, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, p. 213 ss. Per tale notazione v. AKANDE, Self Determination and the Syrian Conflict – Recognition of Syrian Opposition as Sole Legitimate Representative of the Syrian People: What Does This Mean and What Implications Does It Have, in EJIL: Talk!, 6 dicembre 2012. Cfr. AKANDE, Which Entity is the Government of Libya and Why Does It Matter, in EJIL: Talk!, 16 giugno 2011; ID., Self Determination and the Syrian Conflict, cit.; TALMON, Recognition of Opposition Groups as the Legitimate Representative of a People, in Chinese Journal of International Law, 2013, p. 219 ss. Così AKANDE, Would It Be Lawful For European (or other) States to Provide Arms to the Syrian Opposition, in EJIL: Talk!, 17 gennaio 2013. Secondo AMOROSO, Il ruolo del riconoscimento degli insorti nella promozione del principio di autodeterminazione interna: considerazioni alla luce della «primavera araba», in Federalismi.it, 21/2013, p. 38, il riconoscimento prematuro degli insorti, in questi casi, costituirebbe «una reazione collettiva della Comunità internazionale alla violazione del diritto all'autodeterminazione (interna) dei popoli di Libia e Siria».

Si veda, sul punto, ampiamente RUYS, Of Arms, Funding and «Nonlethal Assistance» - Issues Surrounding Third-State Intervention in the Syrian Civil War, in Chinese Journal of International Law, 2014, p. 13 ss., pp. 48 ss., 52. Con riguardo al conflitto in Libia cfr. ad esempio SPENCER, France Supplying Weapons to Libyan Rebels, in The Telegraph, 29 giugno 2011, www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8606541/Fran ce-supplying-weapons-to-Libyan-rebels.html. In favore della fornitura di armi ai ribelli siriani, v. invece lo statement del Ministro degli esteri britannico al Parlamento del 10 gennaio 2013, www.gov.uk/government/speeches /foreignsecretary- updates-parliament-on-syria; nonché, per gli Stati Uniti, le dichiarazioni del vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Ben Rhodes, del 13 giugno 2013 www.whitehouse.gov/the-press-office/2013 /06/13/statement-deputy-national-security-advisor-strategic-communicationsben-.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Per ulteriori riferimenti, v. inoltre HENDERSON, The Provision of Arms and «Non-lethal» Assistance to Governmental and Opposition Forces, in University of New South Wales Law Journal, 2013, p. 642 ss., p. 657 ss. V. la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, in G.U.U.E L 147 del 1 giugno 2013, p. 14 ss., e il punto 2 della dichiarazione del Consiglio «Affari esteri» sulla Siria adottata il 27 maggio 2013 (www.consilium. europa.eu/ue docs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137315.pdf).

Il principio di autodeterminazione dei popoli quale fonte di obblighi erga omnes, rappresenta uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo, tutela un interesse collettivo della Comunità internazionale unitariamente intesa, istituisce obblighi erga omnes, vale a dire obblighi esigibili da parte di tutti gli Stati. Confermato dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e dai lavori di codificazione della Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità degli Stati.

La norma posta a tutela di interessi fondamentali – rectius: di un obbligo erga omnes - ipsius animi promptitudinem è configurato per la codificata istitutiva-costitutiva dello Statuto di Roma, Statuto delle Nazioni Unite, Statuto del Consiglio d'Europa, Corte interamericana dei diritti umani, Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Il diritto internazionale riconosce all'individuo una personalità internazionale, derivante dalla circostanza che le convenzioni sui diritti umani lo rendono destinatario delle norme in esse contenute, ossia i patti dell'ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico. La legge dei popoli come estensione dei concetti fondamentali della sua concezione della giustizia come equità all'ambito della società internazionale, intesa come società politica. I diritti umani universali non sono disgiunti dal diritto di autodeterminazione dei popoli: eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli. Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione.

L'autodeterminazione è il diritto dei Popoli di scegliere liberamente il regime politico, economico, sociale. Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli di uguali diritti e dell'autodeterminazione, per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati. Essi ricordano anche l'importanza dell'impegno a sanzionare ed eliminare qualsiasi forma di violazione di questo principio. Dagli obblighi diritti e doveri derivanti dalle norme di diritto internazionali dello stato di diritto: tutti i poteri riposano su trattati liberamente e democraticamente sottoscritti. In forza dei principi, che caratterizzano lo Stato di diritto, sulla tutela giurisdizionale dei popoli in autodeterminazione, auto-decisione, auto-identificazione, solennemente proclamati e riconosciuti. Laddove esista contrasto tra diritti umani internazionalmente riconosciuti e diritti degli Stati, i primi devono prevalere.

Note: **Sistematica distruzione di un gruppo nazionale o etnico**

The PCA Optional Rules fo r Arbitration of Disputes Relating to Natural Resources and/or the Environment

Nel 2001 la Corte ha infatti adottato un corpo di regole procedurali, stilato da un gruppo di lavoro composto di esperti e giuristi, specialmente dedicato agli arbitrati riguardanti controversie relative all'ambiente o alle risorse naturali ("Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Natural Resources and/o r the Environment", cd. "Environmental Rules"), al fine di codificare le specifiche esigenze delle dispute ambientali e di risolvere le lacune evidenziate dal corpo normativo esistente. V. la ris. 56/82 del 12 dicembre 2001 dell'Assemblea generale.

La Commissione ha per il momento esaminato il primo ed il secondo rapporto del relatore speciale Gaja, rispettivamente del 26 marzo 2003, doc. A/CN.4/532, e del 2 aprile 2004, doc. A/CN.4/541; i

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

resoconti della discussione si leggono rispettivamente in I.L.C. report on the work of its fifty fifth session, in G.A.O.R., fifty eighth session, Supplement No. 10 (A/58/ p. 29 ss., e in I.L.C. report on the work of its fifty sixth session, cit., p. 94 ss. V. poi il terzo rapporto di Gaja, del 13 maggio 2005, doc. A/CN.4/553.

Il Codice penale francese, approvato nel 1992, definisce genocidio la volontà di annientamento non solo di gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi, ma anche di un qualsiasi altro gruppo "determinato sulla base un criterio arbitrario". Viene così sancito che, al di là di tutte le classificazioni, il gruppo vittima è quello che viene scelto come tale dall'aggressore.

Il codice penale canadese ha introdotto, in anni recenti, l'aspetto della "complicità". Considera infatti crimine contro l'umanità anche "il tentativo, il complotto, la complicità dopo il fatto, il consiglio, l'aiuto o l' incoraggiamento riguardante il fatto stesso".

Il 17 luglio 1998, il Trattato Internazionale ratificato a Roma istituisce la Corte Penale Internazionale Permanente dell'Aja, con il compito di perseguire i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. Il Trattato conferma la definizione di genocidio adottata dalla Convenzione del 1948, estendendone i termini sia ai tempi di guerra che di pace.

Il 9 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, approva all'unanimità la "Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio". Viene qualificato genocidio "uno qualsiasi degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale:

- uccisione di membri fisici del gruppo;

- attentato all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;

- assoggettamento intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza dirette a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale;

- provvedimenti miranti ad impedire le nascite nell'ambito del gruppo, quali sterilizzazione, aborto, impedimenti al matrimonio;

- trasferimento forzato di bambini di un gruppo in un altro gruppo".

Convinti che il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo implica il rispetto dei diritti dei popoli, abbiamo adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.

DIRITTO ALL'ESISTENZA

Articolo 1

Ogni popolo ha diritto all'esistenza.

Articolo 2

Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identità nazionale e culturale e di fede religiosa, fermo restando le radici cristiane dei popoli europei.

Articolo 3

Ogni popolo ha il diritto di conservare pacificamente il proprio territorio e di ritornarvi in caso di espulsione.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Articolo 4

Nessuno, per ragioni di identità nazionale o culturale, può essere oggetto di massacro, di tortura, persecuzione, deportazione, espulsione o essere sottoposto a condizioni di vita tali da compromettere l'identità o l'integrità del popolo a cui appartiene.

DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE POLITICA

Articolo 5

Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile ed inalienabile all'autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politico in piena libertà e senza alcuna ingerenza esterna.

Articolo 6

Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi dominazione coloniale o straniera diretta o indiretta e da qualsiasi regime razzista.

Articolo 7

Ogni popolo ha il diritto ad un governo democratico che rappresenti l'insieme dei cittadini, senza distinzione di razza, di sesso, di credenza o di colore e capace di assicurare il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.

DIRITTI ECONOMICI DEI POPOLI

Articolo 8

Ogni popolo ha il diritto esclusivo sulle proprie ricchezze e risorse naturali. Esso ha il diritto di rientrarne in possesso se ne è stato spogliato e di recuperare gli indennizzi pagati ingiustamente.

Articolo 9

Poiché il progresso scientifico e tecnico fa parte del patrimonio comune all'umanità, ogni popolo ha il diritto di parteciparvi.

Articolo 10

Ogni popolo ha diritto a che il proprio lavoro sia valutato giustamente e che gli scambi internazionali avvengano a condizioni paritarie ed eque.

Articolo 11

Ogni popolo ha il diritto di darsi il sistema economico e sociale da lui stesso scelto e di perseguire la propria via di sviluppo economico in piena libertà e senza ingerenze esterne.

Articolo 12

I diritti economici sopra enunciati devono esercitarsi in uno spirito di solidarietà tra i popoli del mondo e tenendo conto dei loro rispettivi interessi.

DIRITTO ALLA CULTURA

Articolo 13

Ogni popolo ha il diritto di parlare la propria lingua, di preservare e sviluppare la propria cultura, contribuendo così all'arricchimento della cultura dell'umanità.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Articolo 14

Ogni popolo ha diritto alle proprie ricchezze artistiche, storiche e culturali.

Articolo 15

Ogni popolo ha diritto a che non gli sia imposta una cultura ad esso estranea.

DIRITTO ALL'AMBIENTE ED ALLE RISORSE COMUNI

Articolo 16

Ogni popolo ha diritto alla conservazione, alla protezione ed al miglioramento del proprio ambiente.

Articolo 17

Ogni popolo ha diritto all'utilizzazione del patrimonio comune dell'umanità come l'alto mare, il fondo dei mari, lo spazio extra atmosferico.

Articolo 18

Nell'esercizio dei diritti sopra elencati, ogni popolo deve tenere conto della necessità di coordinare le esigenze del proprio sviluppo economico e quelle della solidarietà fra tutti i popoli del mondo.

TRATTATI DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI UMANI E/CN.4/SR.257

Commissione per i diritti umani, 8a sessione: resoconto sommario della 257a riunione

documento delle Nazioni Unite: E/CN.4/SR.257

Convenzione: Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)

tipo di documento: Registro riepilogativo

Sessione: 8°

Soggetti: Diritti civili e politici

CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE DELLE NAZIONI UNITE COMMISSIONE PER I DIRITTI UMANI Ottava sessione GENERALE E/CN.4/SR.257 6 maggio 1952 ORIGINALE: DOCUMENTI IN INGLESE INDICE MASTED UNITÀ 8 MAGGIO 1952 REGISTRO DI SINTESI DELLA DUECENTOCINQUANTASETTIMA RIUNIONE tenutasi presso la sede centrale, New York, giovedì 17 aprile 1952 alle ore 15 INDICE: Raccomandazioni concernenti il rispetto internazionale per l'autodeterminazione dei popoli (A/L.102, A/1.106, A/2112, E/CN.4/5l6 , E/CN.4/649, E/CN.4/657, E/CN.4/L.21, E /CN.4/L.22, E/CN.VL.23/Rev.1, E /CN4/L,.24, E/CN.4/L-25, E/CN.4/L.26, E/CN.4/L.27, E/CN.4/L.28, E /CN.4/L.28/Rev.1,E/CN.4/L.29, E/CN.4/L.30) (segue) Presidente; Sig. MALIK (Libano) Relatore: Sig. WHITLAM (Australia). Membri; . Sig. NISOT Belgio, Sig. VALENZUELA Cile, Sig. CHENG PAONAN Cina, AZMI Bey Egitto, Sig. CASSIN Francia (15 P.) 52-5263 E/CN.4/SR. 257 Page 2 Membri (segue): Sig. KYROU, Sig.ra MEHTA, Sig. ASKOUL, Sig. WAHEED Sig. BORAOTSKI Sig.ra ROSSEL Sig. KOVALENKO Sig. M0R0Z0V Sig. HOARE Sig.ra ROOSEVELT, Sig. BRACCO, Sig. JEVBEMOVIC, Grecia, India, Libano, Pakistan, Polonia, Svezia, Repubblica Socialista Sovietica, Ucraina, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d'America, Uruguay e Jugoslavia. Rappresentante di un'agenzia specializzata; Sig. MORELLET, Organizzazione internazionale del lavoro (ILO Rappresentanti delle organizzazioni non governative: Categoria A: Sig.na KAHN, Sig.na SENDER, Sig. LEAHY) Federazione mondiale dei sindacati (WFT' Confederazione internazionale dei sindacati liberi (ICFTU) Categoria B: Sig.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

MAHUILA, Sig. AVRAM, Sig.ra CARTER, Sig. BEER, Sig.ra PHILLIPS, Sig. JACOBY, Sig. RONALD, Associazione internazionale di diritto penale, Ufficio internazionale per l'unificazione del diritto penale, Consiglio internazionale delle donne, Lega internazionale per i diritti dell'uomo, Comitato di collegamento delle organizzazioni internazionali delle donne, Congresso ebraico mondiale, Unione mondiale per l'ebraismo progressista/Segreteria; E/CN.4/SR.257 Segretariato: Sig. HUMPHREY, Sig. DAS, Sig.na KITCHEN, Direttore, Divisione Diritti Umani, Segretari della Commissione, RACCOMANDAZIONI RELATIVE AL RISPETTO INTERNAZIONALE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI (A/L.102, A /L.106, A/2112, E/CN.4/516, E/CN.4/649, E/CN.4/657, E/CN.4/L.21,, E/CN.4/ L.22, E/CN.4/L.23/Rev.l E/CN.4L.24, E/CN.4/L.25, E/CN.4/L.26, E/CN.4 /L.27, E/CN/L.28, E/CN.4/L.28/Rev.1, E/CN.4/L.29, E/CN.4/L.30) (segue) Sig. HOARE (Regno Unito) ha proposto che la Commissione accetti per il momento di rinviare la discussione sull'opportunità di inserire l'articolo sul diritto all'autodeterminazione dei popoli in uno o entrambi i patti. Si guadagnerebbe molto concordando prima il testo dell'articolo, signor HOROZCV (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) ha convenuto che sarebbe opportuno rinviare la questione di dove collocare l'articolo sull'autodeterminazione. Il sig. KYROU (Grecia) concorda con la proposta di rinviare la discussione, ma esorta la Commissione a tenere costantemente presente il problema. Il PRESIDENTE comunica che la Commissione preparerà il testo e alla fase successiva, discutere la posizione più appropriata nel patto o nei patti per l'articolo sull'autodeterminazione. Sig. VALENZUELA (Cile) chiede chiarimenti sul terzo paragrafo 01 del progetto di risoluzione dell'URSS (E/CN.4/L.21) relativo alle minoranze nazionali, problema certamente molto complicato, che presenta ampie differenze nelle varie parti del mondo.

Alla luce della definizione di minoranze elaborata dalla Sottocommissione per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela delle minoranze. Il testo dell'URSS che impegnava gli Stati a garantire alle minoranze il diritto ad avere proprie scuole, biblioteche ecc. presentava gravi problemi soprattutto nel caso di paesi sottopopolati che avevano intrapreso una politica di immigrazione su larga scala.

Oltre alle ampie implicazioni economiche e pratiche, tale disposizione ritarderebbe il processo di assimilazione degli immigrati nella comunità ed impedirebbe la formazione di una società omogenea. E/CN.4/SR. 257 Page 4, voleva anche sottolineare che in alcuni casi il diritto di usare una lingua nativa serviva ad isolare i gruppi dalla civiltà ed era spesso usato come mezzo per rallentare il progressivo sviluppo verso l'indipendenza. Il sig. CASSIN (Francia) afferma che la delegazione francese che aveva espresso: riserve sul principio dell'inclusione del diritto all' autodeterminazione nel patto potrebbe comunque contribuire al lavoro della Commissione nella redazione di un articolo.

Recenti discussioni hanno indicato una tendenza generale per una breve dichiarazione di principio piuttosto che un articolo dettagliato. Non sarebbe in grado di sostenere il primo paragrafo della proposta dell'URSS "perché incarnava un concetto di "nazioni" non in linea con i desideri dell'Assemblea generale. Il secondo paragrafo era discutibile in quanto individuava una categoria di Stati invece di applicarsi a tutti gli Stati senza eccezioni.

Il terzo paragrafo sulle minoranze superava le direttive dell'Assemblea generale per un articolo sull'autodeterminazione. Mentre la questione delle minoranze dovrebbe essere trattata altrove, un tentativo di introdurre il principio dei diritti delle minoranze nell'articolo sull'autodeterminazione, tenderebbe ad indebolire il principio di autodeterminazione, disincentivando gli Stati a ratificare il patto. Le proposte dell'India, degli Stati Uniti e della Jugoslavia avevano la caratteristica comune di accettare l'obbligo di tutti gli Stati di promuovere il principio generale dell'autodeterminazione. A suo avviso, la formula proposta dall'Egitto era troppo limitata.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Sui tre testi generali, preferiva come testo base la proposta degli Stati Uniti perché era breve, applicabile a tutti gli Stati e conteneva un riferimento importante allo scopo e ai principi delle Nazioni Unite. Il testo degli Stati Uniti potrebbe benissimo essere migliorato con aggiunte provenienti da altre proposte presentate alla Commissione. La formula egiziana potrebbe suggerire una definizione del principio di auto determinazione da utilizzare in entrambi i patti. La proposta jugoslava era degna di considerazione perché aveva il merito di includere tutti gli Stati sovrani, i territori autogovernativi dei gruppi che aspiravano all' emancipazione.

A suo avviso, sarebbe preferibile riferirsi a tutti gli Stati senza discriminazioni, ma se si dovessero nominare categorie specifiche, non ci dovrebbero essere omissioni dall'elenco e dovrebbe applicarsi a tutti gli Stati e a tutti i popoli, senza alcuna eccezione. /Non aveva E/CN. 4/SR.257 Page 5. Non era ancora giunto ad una decisione sulla proposta belga perché era incerto se nella traduzione di "processi costituzionali" fosse coinvolta una mera questione redazionale. Il punto richiedeva chiarimenti. In generale, ha approvato il secondo paragrafo del testo degli Stati Uniti.

A suo avviso, il riconoscimento dei diritti di altri Stati servirebbe a rafforzare piuttosto che a indebolire il principio di autodeterminazione. Il resto delle proposte jugoslave, indiane e cilene era prematuro nella fase attuale, perché si riferivano a raccomandazioni ed in tutti i casi richiederebbero uno studio e un'indagine prolungati.

La proposta cilena ha sollevato importanti questioni di principio. Se l'autodeterminazione includeva la sovranità inalienabile del popolo sulle proprie risorse naturali, tutti gli accordi internazionali sarebbero soggetti a trasferimento da parte di una delle parti, l'assistenza tecnica ed altri programmi di cooperazione internazionale sarebbero scoraggiati, se una formula così radicale fosse adottata senza uno studio adeguato. Tali proposte non dovrebbero essere poste ai voti ma dovrebbero essere destinate a studi e indagini approfonditi.

Non poteva accettare l'emendamento polacco perché somigliava alla proposta dell'URSS, che aveva dichiarato di non poter sostenere, il Sig. BORATYNSKI (Polonia) ha affermato che se la Commissione fosse disposta ad unirsi nell'attuare la motivazione dell'Assemblea Generale e adottarla piuttosto che limitarne le conseguenze politiche e giuridiche, la migliore linea d'azione sarebbe l'approvazione della risoluzione dell'URSS che incarna il principio generale di autodeterminazione e le sue pratiche conclusioni.

In ogni seria considerazione dell'argomento, il secondo paragrafo era un elemento essenziale. Il diritto all'autodeterminazione non potrebbe essere pienamente assicurato senza garantire il diritto delle minoranze nazionali di usare la loro lingua madre e di avere le proprie istituzioni culturali ed educative.

A suo avviso, la ricerca di definizioni non era necessaria in quanto l'autodeterminazione dovrebbe essere proclamata per tutti. /Gli Stati Uniti E/CN.4/SR.257 Page 6. La proposta degli Stati Uniti cercava di indebolire il principio di autodeterminazione e di legalizzare il sistema coloniale. Suo, il riferimento al "giusto rispetto per i diritti degli altri Stati" minerebbe il principio di autodeterminazione e costituirebbe un passo indietro. La delegazione polacca ha ritenuto accettabili le proposte egiziane e cilene e le sosterrebbe, il Sig. ROOSEVELT (Stati Uniti d'America) chiede chiarimenti sulla proposta cilena. Mentre era chiaro che precedenti abusi dei diritti concessi in base ad accordi contrattuali avevano portato alla dichiarazione di principio cilena, sembrava più appropriato incorporare limitazioni in tali accordi piuttosto che includere dichiarazioni in un trattato che invalidassero i contratti e rendessero la cooperazione internazionale impossibile. Salvaguardie soddisfacenti, potrebbero essere sviluppate senza distruggere ogni possibilità di assistenza internazionale. Non può sostenere la proposta cilena nella sua forma attuale, ma

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

potrebbe trovarla accettabile se la sua formulazione venisse modificata. Inoltre, la sovranità spettava agli Stati ed il popolo poteva non avere titolo sulla ricchezza naturale.

La proposta cilena sembrava comportare complicate questioni di successione di Stati che non dovrebbero essere menzionate senza riferimento a questioni come il debito pubblico ecc. Sarebbe manifestamente impossibile che soddisfi tutte le diverse circostanze dei singoli casi. La proposta indiana ha seguito il linguaggio specifico dell'Assemblea Generale nella sua frase di apertura, ad eccezione della parola "deve" nella sua opinione, la lingua dell' Assemblea Generale era preferibile. La limitazione della proposta a grandi gruppi nazionali compatti che ne facciano una consapevole rivendicazione potrebbe portare ad interpretazioni divergenti. Inoltre, potrebbero sorgere difficoltà rispetto alla proposta di educazione da parte del Consiglio di amministrazione fiduciaria. La proposta jugoslava era debole perché entrava nei dettagli sulla secessione e l'indipendenza e non menzionava altri metodi con cui le persone E/CN.4/SR.257 Page 7, avrebbero potuto esprimere adeguatamente la loro volontà. Non essendo possibile fornire un elenco esaustivo ed illustrativo, sarebbe preferibile limitarsi ad enunciare il principio. La delegazione degli Stati Uniti sarebbe quindi obbligata a farlo votare contro la proposta jugoslava. Il sig. AZKOUL (Libano) ha voluto illustrare la posizione provvisoria della sua delegazione sulle varie proposte "di fronte alla Commissione. Nessuno di questi testi è apparso del tutto adeguato, ma sperava che scrivendo su di essi la Commissione elaborasse qualcosa di soddisfacente.

Doveva tenere presenti le seguenti considerazioni: l'articolo da redigere era destinato a uno strumento giuridico; qualunque sia la formulazione dell'articolo, il patto, e di conseguenza l'articolo stesso, sarebbero vincolanti solo per le parti di tale strumento; nella stesura dell'articolo, è stato necessario rispettare alcune espresse istruzioni dell'Assemblea generale e interpretare correttamente le opinioni dell'Assemblea generale) e, poiché non è stato il risultato di un lungo studio, l'articolo non dovrebbe essere eccessivamente dettagliato, per timore che le sue disposizioni ha interpretato male.

Ha quindi proceduto, esaminando di volta in volta le varie proposte, Il primo paragrafo della bozza di risoluzione USSE (E/CN.4/L.2l) ha introdotto la parola "nazione" che non figurava nel testo adottato dall'Assemblea generale. Non si opponeva all'inerenza della parola, come l'aveva usata l'Assemblea generale nella sua risoluzione 545 (VI), e la sua omissione nella frase in questione poteva benissimo essere involontaria. Se la Commissione non volesse lasciarsi criticare su questo punto, tuttavia, potrebbe utilizzare il testo dell' Assemblea generale e poi suggerire nella sua relazione all'Assemblea generale che era auspicabile un'inferenza alle nazioni.

Le stesse osservazioni applicate all'emendamento polacco (E/CN.4/L.27). La parola "nazionale" prima di "autodeterminazione" nello stesso paragrafo del progetto di risoluzione dell'URSS, tuttavia, era meno accettabile. L'Assemblea Generale non aveva mai parlato di "autodeterminazione nazionale", e il progetto potrebbe essere interpretato nel senso che i popoli avevano il diritto all'autodeterminazione solo a livello nazionale e non a livello internazionale, /Il secondo Emendamento/CN.4/SR.257 Page 8 Il secondo paragrafo di quel progetto di risoluzione era una riaffermazione di una porta del paragrafo 1 della risoluzione 545 (VI) dell'Assemblea Generale; omettendo ogni riferimento all'altra parte, ha distorto il significato della risoluzione dell'Assemblea generale ed ha fatto apparire che solo gli Stati con responsabilità per l'amministrazione dei Territori non autonomi fossero tenuti a promuovere la realizzazione del diritto all'autogoverno determinazione.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Il testo dovrebbe essere integrato da una riduzione in modo che tutti gli Stati fossero così vincolati. Il terzo comma ha introdotto il tema delle minoranze, che era irrilevante per la questione in discussione, e così distorto il significato dato dall'Assemblea generale al diritto all'autodeterminazione. Il progetto di risoluzione dell'URSS così com'era era inadeguato; parlava di territori non autonomi e di minoranze, ma non menzionava i popoli all'interno di uno Stato "sovrano", dando così l'impressione che tali popoli non fossero inclusi nel campo di applicazione dell'articolo proposto il punto 1 dell'emendamento egiziano (E/CN.4/L.23/Rev.1) al progetto di risoluzione dell'URSS conteneva una definizione del diritto all'autodeterminazione che non era onni comprensivo. La bozza di risoluzione cilena (E/CN.4/L.24) è andata molto oltre nel definire l'aspetto economico di tale diritto rispetto alle parole dell'emendamento egiziano, "il diritto di determinare liberamente il proprio... status economico..." indicherebbe.

La definizione egiziana potrebbe quindi essere erroneamente interpretata come limitativa del diritto all'autodeterminazione. Inoltre, il riferimento al diritto di determinare uno statuto sociale e culturale potrebbe essere preso dai regimi totalitari come una scusa per bruciare o proibire i libri stranieri, uno stretto controllo dell'istruzione, e varie altre misure che certamente non erano nella mente del rappresentante egiziano. Nessuna definizione sarebbe migliore di una imperfetta. Il punto 2. dell'emendamento egiziano era un necessario complemento al testo dell'URSS, che non conteneva un riferimento a "tutti gli Stati"; ma sembrava mettere sullo stesso piano Stati che avevano responsabilità dirette in materia e "Stati che non ne avevano. La stessa obiezione si applicava" al punto 1 dell'emendamento statunitense (E/CN.4/L.28) al il progetto di risoluzione dell'URSS: esso, inoltre, ha dato l'impressione che gli Stati che amministravano Territori non autonomi e quelli che non ne avevano da amministrare avessero pari responsabilità nel promuovere la realizzazione del diritto all'autodeterminazione, mentre la risoluzione 545 (VI) dell'Assemblea generale prevedeva E/CN.4/SR.257 Page 9 chiaro che il primo gruppo aveva una responsabilità maggiore. Il testo finale dell'articolo dovrebbe fare questa distinzione, eventualmente introducendo una frase del tipo "nei limiti delle rispettive competenze".

La prima clausola del punto 2 dell'emendamento statunitense era accettabile, ma le parole "secondo i processi costituzionali" erano pericolose; potrebbero essere interpretati nel senso che, se la costituzione di uno Stato metropolitano vieta la secessione, un popolo sotto quello Stato» L'autorità dell'Italia non avrebbe mai potuto sperare di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione. La frase " per i diritti di altri Stati e popoli" era ugualmente discutibile, in quanto consentiva l'esercizio di un diritto basilare solo a condizione che tutti gli altri - e eventuali diritti secondari o acquisiti di altri non ne sono stati lesi. L' emendamento belga (E/CN.4/L.29) era indubbiamente volto a sanare ogni possibile danno causato dall'adozione del riferimento ai processi costituzionali nell'emendamento statunitense.

Qualora tale riferimento dovesse essere respinto, chiede tuttavia quale accadrebbe all'emendamento belga; dovrebbe opporsi ad Essa in quanto da sola sembrerebbe sancire la restrizione del diritto all'autodeterminazione di tutti, salvo motivi costituzionali, si è poi rivolto al progetto di risoluzione jugoslavo (E/CN.4/L.22). Il suo secondo paragrafo conteneva una definizione di un popolo che era inadeguata quanto le altre definizioni che erano state tentate secondo esso, mille persone che abitavano lo stesso villaggio potrebbe definirsi un popolo.

Il paragrafo, inoltre, si concentrava sul diritto alla secessione e ometteva ogni riferimento a territori non autonomi, discostandosi così dalla posizione assunta dall'Assemblea generale. Il terzo comma conteneva un'idea valida, non riscontrabile in altre bozze: che gli Stati che in qualche modo controllavano il diritto all'autodeterminazione di un altro popolo si impegnassero a garantirne il libero esercizio.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Con riferimento al progetto di risoluzione indiano. (E/CN.4/L.25), poteva solo rammaricarsi che le Nazioni Unite, e il mondo nel suo complesso, non aveva ancora raggiunto lo stadio in cui le mirabili idee che conteneva sarebbero state applicabili. Era a dir poco prematuro parlare di un'inchiesta delle Nazioni Unite sullo sviluppo politico dei popoli in un momento in cui le Nazioni Unite non avevano il diritto di chiedere rapporti sullo sviluppo politico delle popolazioni.

Per i territori governativi, per inciso, la risoluzione conteneva una definizione dei "popoli" del mondo che erano vaghi e non sufficientemente comprensivi, e servì ancora una volta a provare i pericoli del tentativo cileno E/CN.4/SR.257 Pagina 10 . Il progetto di risoluzione cileno (E./CN.4/L.24) conteneva un'idea che apprezzava e sarebbe stato felice di accettare, ma temeva che così com'era, la risoluzione scoraggerebbe gli investimenti esteri nelle aree sottosviluppate che ne avevano un disperato bisogno. Mr. NISOT (Belgio) ha osservato in risposta al rappresentante di Loons. che se il passaggio dell'emendamento statunitense contenente un riferimento alla " processo costituzionale" non fosse adottato, l'emendamento belga sarebbe ritirato. La sig.ra MEHTA (India) afferma di non essere del tutto soddisfatta di nessuno dei testi all'esame della Commissione. Non ha potuto accettare il progetto di risoluzione dell'URSS a causa dell'ultimo paragrafo che trattava delle minoranze ed era chiaramente irrilevante.

Era turbata "dal riferimento ai "processi costituzionali" nell'emendamento degli Stati Uniti: dove non esisteva alcuna costituzione, come nel caso dei territori non autonomi, non era chiaro con quali processi potesse essere esercitato il diritto all'autodeterminazione.

Altrettanto nebuloso era il riferimento in quell'emendamento ai diritti degli altri Stati: si chiedeva chi dovesse decidere, la causa conflitto, quale diritto del gruppo dovrebbe prevalere. Sebbene non tenesse conto della propria definizione, pensava che sia il diritto all'autodeterminazione che la nozione di "popoli" che veniva costantemente confusa con le minoranze dovessero essere chiaramente definiti. Il sig. VALENZUELA (Cile) osserva che diversi reposentativos hanno descritto il progetto di risoluzione cileno (E/CN.4/L.24) come pericoloso. L'idea che conteneva, tuttavia, era perfettamente semplice e non rappresentava i pericoli impliciti. Il rappresentante francese aveva detto che la tendenza moderna degli Stati era quella di cedere parte della loro sovranità quando entravano in accordi internazionali. La Francia poteva permettersi di cedere parte delle sue risorse economiche, come aveva fatto con il Piano Schuman, proprio perché aveva piena sovranità su di esse; l'America Latina non aveva completa sovranità sui propri beni, che si disponevano senza che essi ne fossero giudicati e senza riguardo alle conseguenze per i loro popoli. /A large E/CN.4/SR.257 Page 11 Gran parte delle risorse dell'America Latina era controllata da imprese straniere che determinavano quanto produrre e a quali prezzi, che sospendevano l'azione di produzione quando volevano così mantenere i prezzi mondiali a un livello elevato, e che in molti casi pagavano royalties non agli Stati di cui sfruttavano, ma ad altre imprese straniere di cui avevano preso in concessione. In tutte queste attività non si teneva conto degli interessi della popolazione locale o dei disagi a cui poteva essere sottoposta. Non pensava che gli investimenti esteri dovessero essere spaventati dal riconoscimento del semplice fatto che un popolo era padrone delle risorse del proprio paese. Gli investimenti privati, i più suscettibili di risentirne, erano in ogni caso diminuiti negli ultimi anni, il che era uno dei motivi per cui l'America Latina aveva un così disperato bisogno di assistenza tecnica. Non insisterebbe sulla formulazione precisa del suo articolo, ma sarebbe pronto ad accettare modifiche redazionali, purché si affermasse inequivocabilmente l'idea che i popoli avessero diritto alla sovranità sulle proprie risorse naturali. Le limitazioni per prevenire gli abusi di tale diritto potrebbero essere incluse altrove. AZMI Bey (Egitto) ha voluto chiarire le sue intenzioni in risposta alle critiche del rappresentante libanese agli emendamenti egiziani (E/CN.4/L.23/Rev.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

In tali emendamenti era stata inclusa una definizione di auto determinazione In vista della esistenza di due patti: a) La stessa idea aveva governato il progetto indiano di revisione (E/CN.4/L.26) e costituiva la struttura di base degli emendamenti degli Stati Uniti riveduti (E/CN/.4/L.28/ Rev.1), che portava divisa in due: Parto sotto i titoli del patto sui diritti civili e politici e del patto sui diritti economici, sociali e culturali. ROOSEVELT (Stati Uniti d'America) ha dichiarato che il suo testo originale lo aveva rivisto per affinare la definizione.

Negli emendamenti egiziani; tuttavia, se la maggioranza della Commissione concordasse con il rappresentante libanese che tale definizione non dovrebbe essere tentata, sarebbe pronta a ritirarla. Ha sottolineato che l'emendamento degli Stati Uniti ometteva anche "il riferimento alle nazioni proposto nell'emendamento polacco (E/CN.4/L.27), Poiché.. sembrava che il concetto di popoli comprendesse quello di nazioni. in alcun modo inteso a limitare gli obblighi relativi all'autodeterminazione a paesi che avevano già costituzioni. Il vero significato della frase era che il diritto all'autodeterminazione doveva essere promosso con mezzi legali e pacifici; non era implicita alcuna interpretazione restrittiva dipendente dalle costituzioni esistenti.

Un esempio di autodeterminazione che era stata concessa con un processo costituzionale era quello delle Filippine, che era stato raggiunto legalmente e pacificamente, non è stato limitato in alcun modo dalla Costituzione degli Stati Uniti. La frase "e con il dovuto rispetto per i diritti di altri Stati e popoli" completava quell'idea sottolineando che i diritti degli Stati e dei popoli che concedono e ricevono l'auto determinazione dovrebbero essere equilibrati.

Il sig. HOARE (Regno Unito) non era soddisfatto di nessuno dei progetti presentati alla Commissione, ma era lieto che fossero stati fatti almeno alcuni tentativi per definire i nebulosi termini "popoli" e "autodeterminazione".

Era evidente dal dibattito che c'erano due modi di affrontare il problema dell'inserimento nelle alleanze di un articolo sull'autodeterminazione.

Alcuni rappresentanti consideravano il compito semplicemente come quello di concedere il diritto all'autodeterminazione ai territori non autonomi ... Secondo tale punto di vista, gli unici problemi coinvolti sarebbero quelli che devono affrontare le autorità amministrative. In tale contesto, va ricordato che molti dei problemi sorti riguardo alle minoranze all'interno degli Stati sono sorti anche in alcuni territori non autonomi. La determinazione deve essere posta in modo imparziale su tutti gli Stati firmatari e deve applicarsi nei confronti di ogni popolo che ha rivendicato l' autodeterminazione. L'esperienza aveva dimostrato che l'applicazione pratica del principio di auto determinazione poteva essere raggiunta solo con il massimo della buona volontà e dell'abilità politica; era quindi evidente la difficoltà di risolvere tali questioni con un tratto di penna. Per quanto riguarda le proposte concrete presentate alla Commissione, la difficoltà principale sembrava essere se le indicazioni date dall'Assemblea dovessero o non dovessero essere seguite esattamente quelle direttive, ponendo l'accento sul qualcosa. E/CN.4/SR.257 Page 13 seconda raccomandazione dell'Assemblea Generale relativa agli Stati che avevano responsabilità per l'amministrazione dei Territori non autonomi. Scopo dell'emendamento egiziano era ripristinare la giusta enfasi sugli obblighi di tutti gli Stati, ha concordato con il rappresentante libanese che non era necessario includere la frase "e nazioni" nel primo paragrafo e ha ritenuto che la questione del conservazione delle istituzioni culturali ed educative nel terzo paragrafo del testo dell'URSS era una questione del tutto separata che avrebbe potuto essere meglio affrontata quando la Commissione avesse esaminato l'articolo separato su questo argomento, che era stato proposto dalla sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e Protezione delle minoranze.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

L'emendamento egiziano ha aperto nuovi orizzonti con il suo tentativo di definire l'autodeterminazione; sembrava, tuttavia, che l'aspetto economico, lo status sociale e culturale del popolo derivava da circostanze al di fuori del suo controllo immediato ed era quindi pericoloso equiparare l'autodeterminazione a quel concetto.

Il progetto di risoluzione jugoslavo (E/CN.4/L.22) era viziato dalla ricchezza di dettagli che conteneva; diversi rappresentanti avevano criticato il testo per tali motivi e si limiterebbe a rilevare che i popoli in cerca di autodeterminazione non appartenevano necessariamente a "un gruppo che abita un territorio compatto". La bozza di risoluzione indiana (E/CN.4/L.25) almeno riconosceva la difficoltà di dare autodeterminazione ad un popolo che non era ancora idoneo all'autogoverno, ma in realtà ha proposto un emendamento della Carta affermando che i popoli politicamente sottosviluppati dovrebbero essere posti sotto la protezione del Consiglio di amministrazione fiduciaria in vista della loro educazione. Anche la proposta cilena (E/CN.4/L.24) era estremamente radicale. Pur accettando l'affermazione del rappresentante cileno secondo cui la sua tesi era supportata dai fatti, aveva notato che la sua proposta riguardava i diritti sulle loro risorse naturali di popoli che erano già Stati sovrani. Tali diritti degli Stati non avevano nulla a che fare con i diritti umani.

Inoltre, il rappresentante cileno chiedeva alla Commissione di scrivere diritto internazionale e di definire i rapporti tra gli Stati proprietari di risorse e gli Stati o i loro cittadini che cercano di sfruttare tali risorse. La Commissione ovviamente non era competente per occuparsi di tali questioni né erano adatte per l'inclusione in un patto sui diritti umani. Il PRESIDENTE dichiara che la Commissione è tenuta a conformarsi alle specifiche indicazioni dell'Assemblea generale e ricorda di averlo già fatto in precedenza con riguardo alle direttive dell'Assemblea sulla questione E/CN.4/SR.257 Pag. 14 dovrebber essere redatti più patti e su quello della clausola di applicazione territoriale. Tuttavia, quando la Commissione aveva fatto tutto il possibile per adempiere fedelmente ai propri compiti, poteva fornire all'Assemblea generale il suo parere di esperti in una risoluzione separata attraverso il Comitato economico e sociale, come aveva fatto in merito alla questione del numero di patti da redigere.

Il sig. KYROU (Grecia) ritiene che, vista l'insoddisfazione generale per le proposte presentate alla Commissione, la maggior parte dei rappresentanti non sia disposta a votare. Suggerisce quindi che il rappresentante libanese, che, in qualità di Relatore della Terza Commissione, conosce meglio le intenzioni dell'Assemblea, possa preparare un documento di lavoro con il testo di un articolo che sia accettabile per la maggioranza dell'Assemblea. Nel frattempo, i progetti di risoluzione e gli emendamenti all'esame della Commissione rimarrebbero in sospeso e sarebbe votato, se il documento di lavoro libanese si rivelasse inaccettabile. Il sig. AZKOUL (Libano) accetta di presentare un documento di lavoro, a condizione che venga presentato a nome della sua delegazione. Il PRESIDENTE fa presente che tale documento di lavoro non può essere considerato una proposta e non può essere votato; essendo scaduto il termine per le proposte originarie. Il sig. AZKOUL (Libano) propone che il documento di lavoro possa essere presentato come emendamento. AZMI Bey (Egitto) propone che il Segretariato sia chiamato a preparare un documento che sintetizza tutte le proposte di risoluzione e gli emendamenti davanti alla Commissione, al fine di facilitare il voto. Il PRESIDENTE dichiara che il Segretariato non sarà in grado di predisporre tale documento per la riunione successiva, poiché dopo le 18:00 non sono stati operativi servizi tecnici.

La sua proposta; Il PRESIDENTE suggerisce che la Commissione proceda ad una votazione il giorno successivo. Il sig. MOROZOV (Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche) sostiene tale proposta in linea di principio, con la riserva di discutere eventuali nuovi emendamenti.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

CCPR General Comment No. 12: Article 1 (Right to Self-determination) The Right to Self-determination of Peoples, Adopted at the Twenty-first Session of the Human Rights Committee, on 13 March 1984.

Commento Generale n. 12. Diritto ad un'alimentazione adeguata

Commento Generale n. 14 del Comitato internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

Commento Generale n. 15 diritto all'acqua

COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS Twenty-ninth session Geneva, 11-29 November 2002 Agenda item 3

SUBSTANTIVE ISSUES ARISING IN THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

General Comment No. 15 (2002) The right to water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

Progetto di conclusioni sull'identificazione e le conseguenze giuridiche delle norme imperative di diritto internazionale generale (ius cogens) 2022.

Adottato dalla Commissione di diritto internazionale nella sua settantatreesima sessione, nel 2022, e presentato all'Assemblea generale come parte del rapporto della Commissione sui lavori di quella sessione (A/77/10, paragrafo 43). Il rapporto apparirà nell'Annuario della Commissione di diritto internazionale, 2022, vol. II, parte seconda.

Conclusione 23

Elenco non esaustivo

Ferma restando l'esistenza o il successivo sopravvenire di altre norme imperative di diritto internazionale generale (ius cogens), in allegato al presente progetto di conclusioni figura un elenco non esaustivo delle norme che la Commissione di diritto internazionale ha precedentemente indicato come aventi tale status:

(a) Il divieto di aggressione;

(b) il divieto di genocidio;

(c) il divieto di crimini contro l'umanità;

(d) le norme fondamentali del diritto internazionale umanitario;

(e) il divieto della discriminazione razziale e dell'apartheid;

(f) il divieto di schiavitù;

(g) il divieto di tortura;

(h) il diritto all'autodeterminazione.

Venezia, Palazzo Ducale, 12 dicembre 2023

Commissione Diritto Internazionale, Articoli sulla responsabilità dello Stato.

Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto.

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu

Ministro per le norme imperative di diritto internazionale generale (ius cogens) e Presidente Consiglio Ministri

Franco Paluan

Il Presidente del Comitato Liberazione Nazionale Veneto – C.L.N.V.

Eugenio Pillinini

Votato a maggioranza dal Consiglio Parlamentare della Nazione Veneta il 24.06.2024

Dichiaro il presente DL legge di Stato, Venezia, Palazzo Ducale, 27.07.2024

Il Presidente della Nazione Veneta

Doge

Susy Infanti

Sede Legale: Piazza San Marco,1 - Palazzo Ducale – Venezia
Sito WEB: **www.nazioneveneta.eu**
Sedi operative e postali:
Territori Orientali : c/o Susy Infanti – Via Pozzodipinto, 41 (casa Blu) - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)
email: segreterianazionale@stato-veneto.com presidenzanazionale@nazioneveneta.eu